

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1962

(67^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » (1863) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENZE Pag. 1124, 1127, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1146, 1149
BARBARO 1149
BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione* 1128, 1130, 1131, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1146
CALEFFI 1131
DONATI 1132, 1133, 1135, 1137, 1138, 1144
DONINI 1127, 1128, 1131, 1134, 1135, 1138, 1144, 1146
FORTUNATI 1129, 1130, 1131, 1132, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1144, 1146
LUPORINI 1133, 1136
MACAGGI, *relatore* 1124

« Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola » (1886) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRÉSIDENTE 1149, 1151, 1152, 1153, 1156, 1158, 1165, 1166, 1168, 1171, 1174, 1175, 1178
BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione* 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1177, 1178

CALEFFI Pag. 1154, 1177
DONATI, *relatore* 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1163, 1166, 1167, 1173, 1174, 1177
DONINI 1150, 1151, 1162, 1163, 1164, 1171, 1172, 1176
FORTUNATI 1153, 1164, 1165, 1167, 1170, 1172, 1173, 1175
GRANATA 1152, 1156
LUPORINI 1162, 1164, 1165
MACAGGI 1164, 1165
MONETTI 1152, 1164, 1175

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi, Valenzi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Fortunati.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Bosco.

BALDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » (1863)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A C A G G I, *relatore*. Analogamente a quanto è stato di recente operato per il personale docente della scuola primaria, secondaria ed artistica, il presente disegno di legge intende disporre un sensibile miglioramento del livello retributivo del personale docente delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

In particolare, il disegno di legge prevede, oltre a talune norme speciali sugli incarichi d'insegnamento e sugli assistenti, un miglioramento dei coefficienti retributivi, un congruo aumento della misura dell'indennità di ricerca scientifica e, per quanto concerne gli assistenti, un più favorevole sviluppo di carriera.

Ecco le singole norme che vengono proposte:

1) *Professori di ruolo*. Resta immutato lo sviluppo di carriera, secondo quanto previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, ma si prevede uno slittamento dei coefficienti retributivi secondo il seguente schema:

dal coefficiente 402 al 580;
dal coefficiente 500 al 700;
dal coefficiente 670 all'800;
dal coefficiente 900 al 970;
dal coefficiente 970 al 1040.

Inoltre viene previsto (articolo 22) un sensibile aumento dell'odierna misura dell'indennità di ricerca scientifica istituita con l'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Una innovazione fondamentale è, peraltro, introdotta nel sistema previsto dal citato articolo 19. L'indennità viene cioè concessa a tutti, anche se in misura ridotta per coloro che hanno redditi tassabili ai fini di ricchezza mobile superiori a un milione di lire.

2) *Professori incaricati*. L'articolo 2 fissa tre categorie di incaricati esterni: 1) ternati, liberi docenti confermati o con direzione di Istituto; 2) liberi docenti; 3) cultori della materia. Per i ternati e liberi docenti confermati o con direzione di Istituto è previsto un trattamento economico pari alla retribuzione iniziale lorda del coefficiente 580, per i liberi docenti quella del coefficiente 500 ed infine, per i cultori della materia, quella del coefficiente 309.

Proprio in rapporto a questo articolo 2 debbo fare rilevare una imperfezione formale, per cui i professori di ruolo, i quali come tali perdono la qualifica di liberi docenti, verrebbero considerati, ai fini degli incarichi (e non sono pochi gli incaricati) come cultori della materia con una retribuzione iniziale pari al coefficiente minimo, e cioè 309. Rendendomi conto della necessità di procedere rapidamente alla discussione e possibilmente all'approvazione del disegno di legge, mi astero dal proporre in proposito un emendamento, facendo presente però l'opportunità che si intervenga quanto prima con una leggina interpretativa autentica che ovvii al grave inconveniente derivante dalla imperfezione formale alla quale ho accennato.

Seguono poi gli articoli 3 e 4 che estendono ai professori incaricati esterni — analogamente a quanto si è già previsto per gli incaricati delle scuole primaria, secondaria ed artistica — le disposizioni relative agli aumenti periodici costanti di stipendio ed al trattamento di quiescenza vigenti per il personale di ruolo.

Per quanto riguarda il conferimento e le conferme degli incarichi, il disegno di legge molto saggiamente, nell'articolo 5, fissa un

termine (il 15 luglio) per venire incontro ad una giusta esigenza dei professori incaricati esterni: quella, cioè, di avere tempestivamente conoscenza della conferma o meno dell'incarico per l'anno accademico successivo. Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che i provvedimenti di nomina sono disposti con decreto rettorale e soggetti al visto e alla registrazione degli organi di controllo.

L'articolo 6 estende ai professori incaricati con almeno 5 anni di servizio da incaricato le norme sulla assunzione dei ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie, in atto previste per gli assistenti di ruolo. L'assunzione viene, peraltro, subordinata a condizioni che vengono a salvare il principio per cui la nomina in ruolo deve essere preceduta da concorso, e cioè il possesso della libera docenza o l'essere compreso in una terna di concorso per assistente universitario di ruolo, fermo restando che l'esercizio dell'insegnamento ufficiale in una facoltà universitaria per non meno di 5 anni si ritiene sostitutivo del concorso.

L'articolo 7 eleva a 70 (da 50) il numero di comandi presso le Università, di presidi e professori di Istituto di istruzione secondaria proposti per il conferimento di incarichi di insegnamento in discipline fondamentali e che siano in possesso della libera docenza. Inoltre è disposto all'articolo 22, anche per gli incaricati esterni l'aumento dell'indennità di ricerca scientifica da lire 33.000 (attuali) a lire 65.000 e l'attribuzione dell'indennità per gli incaricati interni in lire 35.000, con divieto di percepire più di un'indennità.

3) *Assistenti universitari.* Per gli assistenti universitari dei quali ci siamo noi stessi occupati altre volte facendo presente al Governo la necessità di porre questa benemerita categoria in una situazione più chiara e confacente alle loro funzioni, il disegno di legge fino ad un certo punto viene incontro alle esigenze che sono state prospettate. Naturalmente siamo di fronte a delle disposizioni frammentarie che non possono soddisfare tutte le richieste che sono state avanzate dagli interessati nell'interesse stesso dell'Università e dell'insegnamento

universitario; comunque, per gli assistenti ordinari questo disegno di legge prevede miglioramenti economici e dello sviluppo di carriera che completano i miglioramenti già disposti con le leggi del 1948 e del 1958.

L'articolo 8 e la tabella B dispongono slittamenti degli attuali 3 coefficienti (271, 325 e 402) corrispondenti alle 3 classi di stipendio, rispettivamente a 309, 420 e 500, oltre la istituzione di un quarto coefficiente, il 580, raggiungibile dopo 14 anni d'ingresso in ruolo. All'articolo 20 vengono stabilite le norme per la ricostruzione di carriera in favore degli assistenti già in servizio.

Inoltre, ferme restando le norme sul riconoscimento del servizio di professore incaricato di insegnamento universitario e di quello di professore di ruolo di scuola secondaria contemplate nell'articolo 14 della legge n. 349 del 1958, viene modificato l'articolo 15 della legge stessa nel senso che il servizio di assistente non di ruolo retribuito viene valutato, all'atto del conseguimento della libera docenza, anche ai fini della progressione in carriera.

L'articolo 10 stabilisce che all'assistente ordinario, cui sia conferito un incarico di insegnamento e che sia considerato incaricato esterno, venga attribuito un assegno differenziale qualora lo stipendio di incaricato esterno sia inferiore a quello di assistente ordinario. Sono previsti anche per questi incarichi tre anni di congedo. Tali disposizioni toccano un punto molto importante della carriera degli assistenti ed eliminano delle posizioni assurde in cui questi assistenti venivano a trovarsi e delle quali noi tutti abbiamo subito le conseguenze quando abbiamo iniziato la nostra carriera.

Per gli assistenti incaricati, oltre al raddoppio della indennità di ricerca scientifica, viene previsto l'aumento della retribuzione dal coefficiente 229 al coefficiente 271.

Per gli assistenti straordinari l'odierno compenso mensile di lire 35.000 viene portato a lire 60.000. Dirò che per gli assistenti straordinari è previsto il blocco della carriera e questo mi sembra opportuno anche per favorire quello che sarà lo sviluppo numerico — che speriamo possa avvenire presto, mal-

grado ci siano delle difficoltà — degli assistenti di ruolo.

L'articolo 11, che sostituisce l'articolo 10 della vigente legge n. 349, relativo alla decadenza dall'ufficio di assistente per il mancato conseguimento della libera docenza, pur mantenendo fermo il principio della decadenza medesima, disciplina in modo più aderente alle situazioni e ai servizi la decorrenza della cessazione.

L'articolo 14 riconosce la validità, ai fini della pensione, previo versamento delle relative ritenute, del periodo trascorso dall'assistente nella posizione di congedo per motivi di studio. È da chiarire che questa particolare forma di congedo, anche quando non comporti la corresponsione degli assegni, è prevista essenzialmente nell'interesse degli studi, in quanto l'assistente è in ogni caso obbligato a compiere studi e ricerche presso altra sede o presso altri istituti anche non universitari, di talchè, in base all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge n. 349, il periodo stesso è valido ai fini della progressione di carriera.

Con l'articolo 17 si vuol disciplinare il trattamento economico degli assistenti non di ruolo dell'Università di Camerino e degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli, ai quali per effetto di una disposizione contenuta nelle rispettive leggi di statizzazione, è stato, in sede di passaggio allo Stato, decurtato il trattamento economico di assistente incaricato già ad essi corrisposto dalle rispettive Amministrazioni autonome. In sostanza, si stabilisce che, dalla data di applicazione delle rispettive leggi di statizzazione, compete ai predetti il trattamento proprio dell'assistente incaricato.

Seguono poi brevi disposizioni che riguardano gli assistenti volontari. Nulla di particolarmente importante viene previsto in proposito nel presente disegno di legge; è apparso opportuno stabilire soltanto norme più rigorose o limitative, rispetto a quelle in atto previste dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1951, n. 1340, per la nomina di assistenti volontari e ciò allo scopo di rivalutare, con opportuna limitazione numerica, il valore del titolo di assistente volontario (articoli 18 e 19).

Il disegno di legge comprende poi un'altra norma che sarà molto utile per il controllo del lavoro e delle funzioni degli assistenti tutti, di ruolo e non di ruolo, cioè l'obbligo di tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiute nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico. In tal modo si intende impegnare gli assistenti ad una maggiore e più sostanziale attività. Questo è già un primo passo; ma vorrei osservare che, non solo per gli assistenti, ma anche per i professori dovrebbe esistere l'obbligo di un registro aggiornato, per potere avere un reale controllo della loro attività.

Pochi giorni fa in una riunione a Genova dell'A.N.P.U.R. si è parlato di un provvedimento sul *full time* per i professori universitari e si è rilevato che prima di parlare di aumenti di retribuzione, bisognerebbe evitare certe situazioni che impongono, quasi, al professore universitario l'esercizio della libera professione; ma si tratta di argomenti che potranno essere trattati in occasione di quel disegno di legge; quello che occorre, ad ogni modo, è un controllo delle funzioni didattiche e scientifiche dei professori universitari.

Vengono in seguito delle disposizioni finali che riguardano il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatore vesuviano. Per questa categoria si è ritenuto opportuno adottare lo stesso sistema previsto per i professori di ruolo dell'Università e degli altri ordini di scuole. Non si propone una modifica dello sviluppo di carriera, ma un semplice slittamento dei coefficienti retributivi secondo il seguente schema:

dal coefficiente 271 al 309;
dal coefficiente 325 al 420;
dal coefficiente 402 al 500;
dal coefficiente 500 al 580.

Sono questi i punti particolari che ho creduto di dover segnalare alla Commissione e, pure esprimendo qualche riserva sulla formulazione del disegno di legge in es-

me, ritengo che esso, in considerazione della particolare urgenza e della viva attesa da parte del mondo universitario, debba essere approvato nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per l'ampia ed esauriente illustrazione e comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza ».

D O N I N I . Desidero muovere alcune osservazioni di massima. Ritengo non molto confacente alla nostra funzione quello che ci accingiamo a fare: ci troviamo cioè a discutere un disegno di legge, sapendo già che la maggioranza della Commissione è più o meno orientata nel senso di non introdurre alcun emendamento. Questo fa sì che il nostro lavoro diventi assai meno impegnativo e che si debba pervenire a decisioni affrettate, che possono anche avere delle conseguenze spiacevoli.

Un primo rilievo di carattere generale è questo: i nostri colleghi della Camera dei deputati, pur avendo lavorato con quella buona volontà ch'essi mettono sempre in tali questioni, forse per mancanza d'informazioni, forse perchè la discussione è caduta nel periodo prenatale, hanno redatto una legge non priva di difetti formali, che potrebbero dar adito domani a serie difficoltà di interpretazione. E sappiamo tutti, per esperienza, che la Corte dei conti interpreta sempre le leggi nel senso più restrittivo.

Nella formulazione del disegno di legge al nostro esame è mancata, in una serie di punti, quella conoscenza approfondita della terminologia legislativa che permette di evitare inconvenienti ed equivoci.

Il senatore Macaggi ha portato come esempio l'articolo 2, sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, dove non solo non si è tenuto presente il collegamento con la predetta legge, ma per una svista formale si è

creata una confusione che dovrà essere in qualche modo corretta.

Molte altre osservazioni possono essere fatte per quel che riguarda, ad esempio, la ricostruzione della carriera degli assistenti universitari. L'articolo 13 del disegno di legge in esame, infatti, stabilisce un nuovo criterio, che differisce da quello della legge 18 marzo 1958, n. 349, e lo stabilisce con una formulazione che non abbiamo modo di capire a quali conseguenze porterà.

L'ultimo comma dell'articolo 13 detta: « La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, è disposta alla data di conseguimento della libera docenza ». Una simile formulazione, nel contesto dell'articolo, non vuol dire assolutamente nulla e sarà difficile interpretarla poi in maniera precisa. Quando si tratta di ricostruzione di carriera bisogna attenersi a termini e limiti esatti, mentre qui è adoperata una terminologia vaga, che preoccupa gli assistenti universitari e lascia aperta la strada a varie interpretazioni, nell'uno o nell'altro senso.

Altre norme che assumono carattere di improvvisazione, per la particolare formulazione della legge, verranno da noi poste in risalto nel corso della discussione dei singoli articoli.

Per quanto riguarda la nuova indennità di ricerca scientifica, stabilita nell'articolo 22 e formulata nei termini che i colleghi conoscono, cioè dimezzata per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita, con un reddito netto annuo, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore a 1 milione di lire, ritengo sia stato giusto mantenere il criterio delle due indennità, introdotto nella legge del 1958 dopo lunga ed elaborata discussione. Ma allo stesso tempo non posso fare a meno di sottolineare che non è per questa via che si giungerà alla soluzione del problema. Non è riducendo di 42 mila lire l'indennità che si potrà risolvere la questione dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione privata e l'insegnamento universitario.

Questo articolo 22, che non risponde alla concezione del « pieno impiego », sul piano

universitario creerà solo risentimenti e darà adito a discussioni che si sarebbero potute in gran parte evitare qualora fosse stato adottato il criterio di affermare esplicitamente che si tratta di una soluzione provvisoria e che rimane più che mai aperta, di fronte al Parlamento, la necessità di affrontare e risolvere, nel più breve tempo possibile, il grosso problema della incompatibilità fra l'esercizio della professione privata e l'insegnamento universitario.

Credo che il modo con cui l'articolo 22 ha affrontato il problema non ci abbia fatto fare un passo avanti. C'è un aumento quantitativo dell'indennità, che ad alcuni potrà sembrare notevole e ad altri modesto; ma il problema reale è stato evitato, non risolto.

Soltanto l'Italia, la Spagna e la Turchia ammettono che il professore universitario di ruolo possa esercitare anche la professione privata e questa è una delle fonti più gravi degli abusi, dei disordini e del cattivo funzionamento dei nostri Atenei. Parliamo spesso della Facoltà di medicina. Ma si pensi, per quel che concerne la Facoltà di giurisprudenza, che il professore universitario, al momento della nomina in cattedra, entra automaticamente a far parte dell'Albo professionale degli avvocati, senza affrontare alcun esame. Non so se la stessa cosa valga anche per gli Albi professionali degli ingegneri e di altre professioni; ma è certo che tutto questo contribuisce a far sì che si crei un incentivo alla prevalenza della professione privata su quella dell'insegnamento universitario. Se il solo modo per molti di esercitare la professione di avvocato è quello di diventare professore universitario, ci troviamo veramente su un terreno assurdo, penoso.

Dovremo studiare, nel modo più rapido possibile, il sistema per affrontare sul terreno legislativo questo problema. Dovrebbe essere proibita d'ora in poi l'iscrizione dei docenti universitari negli Albi professionali, o almeno tale iscrizione dovrà essere disciplinata rigorosamente, in modo che i tanto deprecati abusi non possano più avere luogo.

Non so se all'onorevole Ministro risulta che a Roma risiedono circa 80 professori universitari di materie giuridiche che hanno

la cattedra in altre città e lo studio nella capitale.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi suggerisca i mezzi per intervenire!

D O N I N I. A mio avviso, uno dei sistemi per eliminare tale deplorabile situazione è quello di votare un disegno di legge che renda impossibile ai professori universitari di essere iscritti automaticamente nell'Albo professionale.

Il mezzo più radicale è quello di stabilire per legge l'incompatibilità assoluta tra la professione universitaria e la professione libera.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi augurerei che i professori sentissero da soli questa necessità!

D O N I N I. Una parte di essi sentono questa esigenza. Del resto mi pare che i professori universitari non costituiscono un mondo separato dalla realtà politica e sociale del Paese, fanno parte anche del Parlamento; potranno essi stessi aiutarci ad affrontare questo così importante problema.

Queste sono alcune delle deficienze, delle incongruenze che il presente disegno di legge rivela e che potrebbero anche indurci a proporre ai colleghi della maggioranza l'introduzione di qualche emendamento, anche se ciò comporta il rinvio del progetto alla Camera dei deputati, con imprevedibili conseguenze.

In generale, onorevoli senatori, noi non dovremmo accettare il principio che quando un disegno di legge giunge al nostro esame dopo essere stato discusso dalla Camera dei deputati, ci si debba limitare ad approvarlo senz'altro, per uno stato di fatto, per quello « stato di necessità » che viene ormai anno dopo anno invocato nel corso del nostro lavoro parlamentare.

Dobbiamo riconoscere che il disegno di legge in esame ha introdotto alcuni elementi nuovi e favorevoli per quel che riguarda gli assistenti universitari, i professori incaricati e in parte anche per quel che riguarda

il progresso economico dei professori universitari. Tuttavia non possiamo fare a meno di rilevare (credo che altri miei colleghi di gruppo vorranno intervenire in argomento) che non si è tenuto alcun conto, anche qui forse per mancanza di conoscenza diretta, di alcuni importanti cambiamenti che la legge del 1958 aveva introdotto nella formulazione dello stato giuridico dei professori d'Università.

Ricordo, e mi pare che anche il Ministro abbia partecipato a questa discussione in Aula, che eravamo tutti d'accordo di sopprimere l'espressione: « carriera dei professori universitari ». Non si tratta di « carriera », ma di « sviluppo economico ». Nella legge del 1958, infatti, questa terminologia era scomparsa. Perché si ritorna ora alla vecchia formulazione?

Si tratta solo di una svista?

In questo caso debbo dire che nel presente disegno di legge abbondano troppo simili sviste, e ciò dovrebbe indurci a vagliare l'opportunità di una legge interpretativa, o di ordini del giorno ed emendamenti da discutere insieme, per riportare tutta la materia ad una maggiore uniformità e rispondenza ai giusti criteri che ci devono sempre ispirare in relazione alle proposte di legge sull'Università.

Desidero fare un'ultima considerazione. Noi ci accingiamo ad approvare ancora una volta un disegno di legge che entra nel merito di alcuni miglioramenti economici nel campo universitario senza però affrontare il grosso problema della riforma universitaria.

Si direbbe che queste leggi sono fatte proprio apposta per provvedere ad alcune esigenze di carattere economico (che non sono sempre però quelle più sentite dal mondo universitario), rimandando a chi sa quando la discussione di quella profonda e sostanziale riforma universitaria che tutti auspicano.

Con il presente disegno di legge ci manteniamo quasi esclusivamente sul terreno economico.

Propongo perciò che la Commissione, dopo la discussione del disegno di legge in esame, si impegni a ritornare sull'argomento alla

ripresa dei lavori parlamentari, affrontando i problemi di fondo, di struttura dell'Università: il problema di un vero ampliamento degli organici, e non soltanto attraverso l'aumento di qualche decina di cattedre, ma con la creazione di un ruolo intermedio (disegno di legge sui professori aggregati) e con l'istituzione del « pieno impiego » nell'Università, che sanzioni l'incompatibilità tra l'esercizio della professione privata e dell'insegnamento universitario. Questi sono i punti sui quali dobbiamo raggiungere un accordo prima di legiferare su questioni di esclusivo carattere economico. Ritengo che poi, articolo per articolo, potranno essere approfonditi i vari elementi cui ho già fatto in parte riferimento.

F O R T U N A T I . Prendendo lo spunto dall'accenno finale del collega Donini, devo dire che sono rimasto molto sorpreso per quanto è stabilito nella tabella A di questo disegno di legge e non credo possibile che l'imperfezione sia stato effetto di una dimenticanza.

Nello stato giuridico dei professori universitari — e mi pare che lo stato giuridico, nei confronti di ogni settore dell'amministrazione pubblica, rappresenti una legge fondamentale — si parla di « coefficienti di retribuzione e misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianità ». Nella tabella A di questo disegno di legge, invece, si dice « carriera dei professori universitari di ruolo » e poi, cosa secondo me ancora più brutta, si parla di quinta classe di stipendio, di quarta classe di stipendio eccetera eccetera, che corrisponde proprio all'ordinamento che vigeva prima che modificassimo lo stato giuridico dei professori universitari. Tutti allora furono d'accordo nel ripristinare il concetto fondamentale vigente fino al 1922, mi pare, secondo cui i professori universitari erano posti sullo stesso piano e, tutto al più, potevano avere una diversa retribuzione economica in funzione del fatto che avessero un certo numero di anni di servizio piuttosto che un altro.

Ora, io credo che sia pericolosa questa nuova denominazione perchè, al di là degli

aspetti formali, queste cose tendono a burocratizzare di nuovo la vita universitaria e non vi è nulla di peggio, a mio avviso, di una tendenza di questo genere.

La seconda questione che pongo riguarda l'altro problema toccato sia dal collega Macaggi, sia dal collega Donini, cioè, quello dell'indennità di ricerca scientifica. Qui abbiamo due tipi di indennità di ricerca scientifica: l'una, diciamo, totale e l'altra dimezzata per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante dai diritti di autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

Ora, la questione seria è precisamente questa: posto in tali termini il problema dell'indennità di ricerca scientifica si viene a riconoscere che in definitiva sia lecito e possibile al docente universitario esercitare insieme l'attività didattica e scientifica e l'attività professionale privata o di consulenza professionale retribuita, e che tutto questo si risolva soltanto con la diminuzione dell'indennità di ricerca scientifica da lire 85 mila a lire 42.500.

L'esigenza giusta e comprensibile di un contatto fra la vita e la scuola si può attuarla attraverso un'attività che sia svolta però dagli stessi istituti universitari ben diversa da quella svolta dal singolo come tale. Ogni tanto leggiamo nei giornali di cliniche private che s'inaugurano e di rettori di Università che vanno a congratularsi con il direttore il quale è stato tanto bravo da mettere su una clinica che, naturalmente, vuole fare concorrenza alla clinica universitaria che egli stesso dirige. Credo che su tale strada non possiamo e non dobbiamo continuare.

Questo è il nodo della questione, onorevoli colleghi! Ora, io credo che l'incompatibilità di cui parlava il senatore Donini vada riferita all'attività individuale — cioè, secondo me, deve essere chiaramente affermato — e credo, onorevole Ministro, che sia insufficiente in sè e per sè una forma di autocontrollo.

Bisogna che noi creiamo nella vita universitaria un certo clima, ma d'altra parte occorrono anche alcune norme ed alcuni orientamenti fondamentali che per lo meno funzionino da stimolo perchè un determinato clima della vita universitaria cominci a crearsi.

Il terzo punto che desta in me una certa preoccupazione non è tanto la questione della retribuzione dell'incarico per il professore universitario ordinario, quanto invece la maniera in cui è formulata la norma: si dice che l'articolo 2 sostituisce il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge n. 311 del 1958, ma in verità gli articoli 3, 4, 5 e 6 sostituiscono tutto l'articolo 21 della legge predetta senza specificare che sono sostitutivi di quell'articolo. Per esempio, il comma nove dell'articolo 21 dello stato giuridico dei professori universitari regola il conferimento e la conferma dell'incarico, che è ora regolato in maniera diversa dall'articolo 5 del provvedimento in discussione senza che si dica che la precedente norma è soppressa.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Non c'è bisogno di dirlo esplicitamente; dal punto di vista giuridico è implicito.

F O R T U N A T I. Non faccio questione di forma, ma di coordinamento tra alcune norme, perchè il rilievo che io faccio riguarda, in un certo senso, il problema di fondo dei rapporti, che costituiscono il motivo caro al collega Donati, tra l'autonomia universitaria e l'attività legislativa e l'azione esecutiva degli organi dello Stato.

Avevamo uno stato giuridico secondo il quale gli incarichi venivano conferiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Questo implica un principio di coordinamento generale dato dal fatto che, nello stato giuridico, all'articolo 21 — cosa che qui non è richiamata — venivano conferiti dei poteri al Ministro, in base ai quali, ad un certo momento, il Ministro stesso poteva non conferire un incarico, disponendo che per una data disciplina di un determinato corso di laurea, gli studenti andassero ad ascoltare un corso d'insegnamento di deno-

minazione uguale o affine in un'altra facoltà. Il Ministro poteva disporre, ad un certo momento, che il professore titolare di materia biennale dovesse fare un secondo insegnamento e che fosse obbligato a farlo gratuitamente; secondo lo stato giuridico il professore universitario, titolare di materia biennale, ha l'obbligo di svolgere solo un insegnamento; può essere tenuto ad impartire un secondo insegnamento, gratuitamente, solo su richiesta dell'autorità accademica o del Ministro.

Cosa succede adesso? Tutti gli incarichi sono conferiti con decreto del Rettore, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, sentito, nei casi prescritti dalla vigente norma, il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Ma sorge un'altra questione, e cioè: questi incarichi sono conferiti con autorità delegata al Rettore, oppure per iniziativa del Rettore? Se sono conferiti con autorità delegata al Rettore come forma di decentramento, la posizione giuridica degli incaricati rimane tale e quale; se invece il decreto del Rettore è una nomina originaria, allora questi incaricati diventano personale, diciamo, di nomina universitaria.

C A L E F F I . Ma si dice: « previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione ».

F O R T U N A T I . Ma il nulla osta non da un diverso carattere giuridico alla nomina.

D'altra parte, un'altra perplessità deriva dalla modificazione, da questo punto di vista sostanziale, dell'articolo 13 del presente disegno di legge rispetto all'articolo 15 del corrispondente stato giuridico degli assistenti universitari.

Nello stato giuridico degli assistenti avevamo affermato il principio di carattere generale che il servizio anteriormente prestato, come in tutte le altre amministrazioni pubbliche, valesse, non ai fini dell'assegnazione in un coefficiente di retribuzione, mai ai fini dell'anzianità, cioè, come si suol dire, degli scatti biennali. Qui, invece, l'ultimo comma dell'articolo 13 dice: « La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, è disposta alla data di

conseguimento della libera docenza »; vale a dire che, fino a quando non si è liberi docenti, il servizio anteriormente prestato non conta ai fini della carriera; ma poi, in maniera quasi contraddittoria, lo stesso comma continua: « quella ai fini della progressione economica è disposta in ogni classe di stipendio ». Ora, mi chiedo; questa valutazione è disposta in ogni classe di stipendio indipendentemente dal conseguimento della libera docenza, oppure sempre subordinatamente al conseguimento della libera docenza? In questo caso, mi pare che la cosa sia paradossale!

Quando abbiamo regolato lo stato giuridico degli assistenti e dei liberi docenti, che cosa abbiamo cercato di fare? Ci siamo sforzati di far sì che, almeno per un certo intervallo di tempo, non ci fosse la corsa alla libera docenza; è chiaro, invece, quello che succederà quando si saprà che, ad un certo momento, l'aver o no la libera docenza significherà farsi riconoscere o meno i quattro anni di servizio prestati anteriormente.

L'articolo 15 dello stato giuridico degli assistenti — legge n. 349 del 1958 — infatti, recita: « Il servizio prestato dagli assistenti anteriormente alla nomina in ruolo, per uno o due bienni, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, dà titolo alla attribuzione, nella seconda classe di stipendio e in quella successiva, rispettivamente di uno o due aumenti periodici di stipendio la cui misura e ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe ». Ecco esattamente quanto era previsto nello stato giuridico e in questo non c'era niente di strano e di paradossale.

D O N I N I . Vorrei aggiungere che anche nel regolamento che conferisce le nuove borse di studio ai laureati è stato calcolato per gli assistenti volontari un punteggio tale, da costituire un vero e proprio incoraggiamento al titolo, indipendentemente dal valore reale del candidato.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Ministero è stato invitato a dare un particolare punteggio agli assistenti volontari, proprio per incoraggiarli sulla via della ricerca scientifica!

FORTUNATI. Per quanto riguarda gli assistenti straordinari, riconosco che è stata data una prima sistemazione: 60.000 lire mensili, invece delle attuali 35.000, rappresentano un notevole vantaggio!

Credo che sia anche in un certo senso giusto limitare l'ingresso degli assistenti straordinari nella vita universitaria e mi pare opportuna quella norma che blocca la carriera a coloro che non abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno 1961-62; però questo presuppone uno sviluppo degli organici degli assistenti. È evidente a mio avviso, a parte il giudizio di merito che possiamo dare nei confronti del sorgere di nuove Università e facoltà universitarie, che una norma del genere vuol dire che nelle nuove Università non ci saranno assistenti straordinari; ma questo ha senso se nelle nuove Università ci sarà un numero di assistenti ordinari che possa rispondere alle reali esigenze, altrimenti, è vero che non li chiameremo più « assistenti straordinari », ma faremo svolgere agli assistenti volontari quello che oggi rientra nelle funzioni dell'assistente straordinario.

Direi, quindi, che questo disegno di legge è strettamente connesso all'altro disegno di legge che prevede la creazione di nuovi posti ed è legato alla prospettiva che pensiamo di avere di fronte a noi per quanto riguarda lo sviluppo degli organici degli assistenti e dei professori universitari.

Mi rendo perfettamente conto della situazione difficile in cui ci troviamo e dei motivi di urgenza, ma mi domando se non sia possibile studiare una procedura che consenta di approvare rapidamente il disegno di legge rettificando tuttavia le maggiori storture per riportare almeno le cose, dal punto di vista formale e terminologico, a quello che erano con lo stato giuridico del 1958.

Mettiamoci tutti d'accordo, onorevoli colleghi; presentiamo e approviamo subito un disegno di legge con il quale si chiarisca quello che a mio avviso deve essere chiarito per non dare luogo a dubbi interpretativi. Se la questione si può mettere su questo binario, personalmente sono favorevole e non voglio creare ostacoli all'approvazione di

questo disegno di legge; è necessario però, di fronte all'opinione pubblica e di fronte alla coscienza di ciascuno di noi, che sia chiaro quello che vogliamo: sia chiaro, cioè, che l'approvazione viene data unicamente per non intralciare l'iter di un atteso disegno di legge, ma che, nello stesso momento si afferma che un'altra iniziativa legislativa sarà rapidamente portata avanti dalla Commissione, per correggere i suoi inconvenienti.

DONATI. Comprendo le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame, e, in certo senso, aderisco nel complesso, alle disposizioni che esso contiene.

Avrei gradito che il problema fosse limitato alla rivalutazione economica senza toccare una serie di altri punti che correggono o rivedono parzialmente una situazione che, secondo me, non è sanabile attraverso provvedimenti particolari, ma richiede e impone una revisione globale di tutto il problema dell'istruzione universitaria.

Ritorno a quello che il senatore Fortunati chiama il mio chiodo fisso, cioè al problema di una chiarificazione dei rapporti tra Stato e Università, che implica anche una chiara determinazione dei compiti degli insegnanti universitari che oggi, a mio avviso, non sono ben delineati, nè nella pratica né nella coscienza dei docenti stessi. Non nella pratica perchè le due funzioni, didattica e di ricerca, si sovrappongono in maniera tale che non sempre sono possibili e l'una e l'altra.

A mio avviso, per molti aspetti, la funzione di ricerca, che appassiona maggiormente i professori universitari, sacrifica oggi la funzione didattica.

Abbiamo avuto una esperienza negli ultimi concorsi per l'insegnamento nelle scuole medie di ogni genere, dalle materie scientifiche a quelle letterarie, con risultati disastrosi e relazioni veramente preoccupanti, che, in definitiva, sono la condanna dell'insegnamento universitario svolto dagli stessi universitari che hanno espresso un severo giudizio.

Cosa hanno fatto i professori universitari membri di questa commissione d'esame?

Hanno giudicato l'impreparazione, veramente grave, di due terzi dei concorrenti che sono, in sostanza, gli stessi studenti che essi hanno laureato magari a pieni voti, se non con la lode!

L U P O R I N I . Questo ragionamento è capzioso; come fa ad affermare che quei concorrenti hanno avuto agli esami di laurea i pieni voti e la lode?

D O N A T I . Emerge dalle stesse relazioni dei commissari; basta leggerle!

Rientriamo nel tema.

Ora ci troviamo di fronte a due provvedimenti uno in discussione e l'altro all'ordine del giorno, che dispongono una serie di mezzi per l'Università senza che sia esaminato nel contempo quello che è il problema di fondo dall'Università stessa.

Naturalmente tutti i provvedimenti che riguardano i professori, gli assistenti ordinari, assistenti straordinari, assistenti volontari e via dicendo, risentono di questa situazione, a mio avviso, in senso negativo e rendono più difficile, in un prossimo futuro, una revisione e una sistemazione di tutto il problema universitario.

Questa la ragione per la quale, all'inizio del mio intervento, mi auguravo che il provvedimento fosse stato unicamente rivolto alla rivalutazione dal punto di vista economico del trattamento dei professori e degli assistenti universitari.

Fra l'altro qui si dettano norme, in maniera piuttosto drastica, in tema di assistentato universitario.

È chiaro che bloccando la categoria degli assistenti straordinari, nel senso che soltanto quelli che hanno questo incarico nel 1961-62 hanno determinati diritti, si tende, come dice giustamente il senatore Macaggi, all'eliminazione della figura dell'assistente straordinario.

Si limita, inoltre, il volontariato perchè si stabiliscono due volontari per ogni assistente ordinario.

Ora mi domando: l'università italiana quanti assistenti ordinari ha e quanti assistenti volontari potrà avere?

La massa degli studenti italiani dovrà gravitare attorno a tre o quattromila professori e tremila assistenti di ruolo.

Ammettiamo di portare a cinquemila gli assistenti con i vari provvedimenti in corso; avremo così i professori universitari, più i cinquemila assistenti ordinari e diecimila assistenti volontari!

In questa maniera — e badate che questo lo stabilisce il presente disegno di legge — abbiamo creato le strutture per soddisfare la duplice esigenza della ricerca e dell'insegnamento?

Domando a voi che siete professori universitari se siete convinti che il disegno di legge così come è concepito dia gli strumenti necessari perchè l'Università invece di regredire progredisca.

Aggiungo ancora: questa Università sta diventando una casta sempre più chiusa e il motivo di questa affermazione mi viene dato dall'intervento del senatore Donini quando ha detto che praticamente le borse di studio per i laureati sono riservate agli assistenti universitari e, nel caso specifico, sono destinate esclusivamente agli assistenti volontari delle università.

Così, colui che per sue particolari ragioni volesse approfondire la sua preparazione e fare delle ricerche è escluso da questo numero di eletti e da quella casta che ogni professore costituisce via via che assorbe elementi laureati per dare loro la qualifica di assistenti.

Il concorso si riduce quindi ad una beffa perchè ristretto alle persone che hanno ottenuto il beneplacito dei loro professori.

A questo si arriva perchè non si affronta il problema *in toto* e si dispongono solo stanziamenti di miliardi con una larghezza eccessiva. Si tratta di circa 70 miliardi destinati all'Università e, quindi, di una cifra che, nonostante il modesto valore della lira, è veramente notevole!

In questo modo si spendono i quattrini senza affrontare il problema di fondo: questa in sostanza è la ragione della mia grave perplessità di fronte al provvedimento in esame. Tuttavia vi dico subito che non farò alcuna opposizione, perchè mi rendo conto

che un'opposizione, anche soltanto formale, significherebbe rimandare a tempo indeterminato — o magari alla prossima legislatura — l'approvazione di un provvedimento del genere.

Concludo però con una raccomandazione che a mio avviso risponde a una necessità assoluta: che il problema sia affrontato *in toto*. E *in toto* significa regolare i rapporti dell'Università con lo Stato; significa esatta visione della finalità dell'università, che deve comprendere la funzione didattica e la funzione di ricerca; significa orientamento sui problemi di formazione di quei quadri a preparazione intermedia che oggi continuiamo a trascurare.

Bisogna insomma arrivare a una nuova legge che strutturi da capo a piedi tutti i problemi dell'Università, perchè altrimenti continueremo a spendere male il denaro, con risultati sostanzialmente negativi.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore e gli onorevoli senatori intervenuti nella discussione, i quali tutti hanno in fondo riconosciuto che il provvedimento, pur non risolvendo il problema della riforma generale dell'Università, rappresenta tuttavia un notevole e utile passo innanzi sulla via di questa riforma.

Mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che in Aula già vi è stata una discussione su un'interpellanza presentata dai senatori Luporini e Donini, e in quella sede il Ministro si è trovato d'accordo sulla necessità, sull'esigenza della riforma generale dell'Università, assicurando il Senato di aver già da vari mesi dato incarico al Consiglio superiore di passare alla formulazione di un primo progetto per risolvere il problema della riforma di struttura delle nostre Università.

E mi pare che questo sistema di rivolgersi al Consiglio superiore sia il più democratico. Non vi è infatti altra scelta che o nominare una commissione speciale o affidarsi a un organo elettivo di lunga tradizione e di alto prestigio, qual è appunto il Consiglio superiore, per un primo esame coordinato della materia.

Siamo tutti d'accordo nell'affermare l'esigenza di una nuova struttura dell'Università, ma quando si passa all'articolazione di questa riforma ci troviamo di fronte a gravi difficoltà. Basti, per esempio, accennare al problema dei rapporti fra l'autonomia universitaria — che tutti vogliamo salvaguardare — e certi controlli che sono richiesti da ogni parte appunto perchè la funzione dell'Università, sia nel senso della ricerca scientifica, sia in quello della preparazione professionale, risponda meglio agli scopi fissati dalla legge.

Ora il Consiglio superiore sta lavorando e fra un paio di mesi presenterà, io credo, le sue conclusioni; e il Governo non trasformerà in disegno di legge le proposte del Consiglio superiore senza aver prima approfondito la materia con altre consultazioni di categoria, in modo che il disegno di legge rappresenti per quanto più possibile un'utile base di discussione per il Parlamento.

Ma l'urgenza del provvedimento in esame non soltanto è determinata dallo stato di agitazione del campo universitario, non soltanto riguarda gli emolumenti, ma è anche determinato da altre esigenze indilazionabili. Cito per tutti il problema dello stato giuridico degli incaricati. Se noi ci fossimo limitati unicamente ad aumentare i coefficienti di stipendio, non avremmo certamente risolto il problema che la categoria e il Governo ritengono invece debba essere risolto: quello di una maggiore tranquillità degli incaricati assicurando loro la pensionabilità e gli scatti biennali di stipendio.

D O N I N I. Restiamo però sempre sul terreno economico.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di problemi che riguardano lo stato giuridico: il posto di incaricato è annuale e di conseguenza, senza una norma di legge, gli interessati non potrebbero avere gli scatti biennali di stipendio e la pensionabilità.

Inoltre voi ben sapete che gli assistenti hanno a gran voce richiesto non soltanto il miglioramento del loro trattamento eco-

nomico, ma anche determinate norme che riguardano l'istituto dell'assistentato. Problema di fondo questo che, evidente, non è strettamente connesso al trattamento economico.

Il dilagare dell'istituto dell'assistentato volontario, che non trovava alcun limite, ha dato luogo a inconvenienti notevoli, perchè non sempre le assunzioni hanno risposto a necessità reali, cioè non sempre sono state fatte in relazione all'interesse degli studi. Come ha detto l'onorevole relatore, senatore Macaggi, la corsa all'assistentato avveniva spesso per ragioni di prestigio personale e per scopi professionali. Perciò si è ritenuto opportuno di limitare la possibilità di assunzione entro un certo numero; per particolari esigenze questo numero potrà essere superato ma solo con il consenso del Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore.

Per quanto riguarda il numero degli assistenti universitari il senatore Donati non ha tenuto conto dell'altro disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione nel quale si parla di 750 posti.

D O N A T I . Ho tenuto conto anche di quello.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Comunque sarebbe un errore ritenere che con il numero di posti previsto lo Stato creda di aver assolto il suo compito e di non doverne istituire altri. Unicamente per ragioni di copertura e per non alterare la fisionomia del provvedimento non si è potuto fare di più; ma nell'altro disegno di legge è posto il principio di un aumento progressivo, perchè noi non abbiamo affatto abbandonato l'idea e la speranza di portare avanti un piano organico della scuola. A ogni modo non bisogna parlare di cinquemila posti, ma di parecchi di più. Lei, senatore Donati, ha ragione se tiene presente la situazione di oggi, non ha ragione se guarda la questione in prospettiva; perchè si prevede un ulteriore aumento del numero dei posti, seppure con la necessaria gradualità. Infatti occorre anche tenere presente la difficoltà di formare buoni docenti, e la necessità che a coprire le cattedre universitarie siano chiamati professori degni e capaci.

D O N I N I . Il senatore Donati ha ragione, nel senso che con le nuove proposte si cambia lo stato giuridico degli interessati, ma in sostanza non vi è un aumento di assistenti; se 375 assistenti da straordinari passano a ordinari, il numero complessivo rimane sempre quello.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. L'aumento previsto dei posti di assistente ordinario è in complesso di 900, dei quali 375 debbono essere riservati agli assistenti straordinari; di conseguenza l'incremento effettivo del numero degli assistenti è uguale alla differenza fra 900 e 375.

Comunque, ripeto ancora una volta, noi non abbiamo alcuna intenzione di fermarci qui: anche nei prossimi anni vi saranno nuove assegnazioni tali da assorbire le aliquote di assistenti straordinari, e da poter soddisfare le esigenze della ricerca scientifica, e della preparazione professionale, anche a favore di coloro che aspirano a entrare in quella che il senatore Donati ha definito una cassa chiusa, che tale, in realtà, non è.

Si tratterà forse anche di modificare la procedura per quanto riguarda la nomina ad assistente, procedura ora troppo dipendente dai titolari delle cattedre. Ma il problema è delicato e grave e non può certamente essere risolto in poche battute, in questa sede, bensì nell'ambito di quella riforma generale di cui si è parlato.

Credo ora opportuno anche accennare alla progressione degli stipendi dei professori universitari. Rilevo anzitutto che noi abbiamo ritenuto giusto favorire i professori che hanno le classi di stipendio più basse. Il coefficiente iniziale, che era di 402, lo abbiamo portato a 580 e pertanto, se si pone mente alle rispettive differenze, l'aumento portato nelle classi di stipendio più basse è di gran lunga maggiore rispetto a quello delle classi più alte, tanto più tenendo conto che uguale per tutti è l'indennità di ricerca scientifica. Le classi di stipendio più alte hanno cioè subito — volendo usare la terminologia sindacale — un appiattimento, il che non è tuttavia contrario al sistema di sviluppo delle classi di stipendio, perchè si tratta in fondo di retribuire uguali funzioni.

E a questo proposito mi permetto di far osservare al senatore Fortunati che qui è del tutto estraneo il concetto di carriera, in senso burocratico. Il nome non fa l'istituto giuridico, perchè questo è determinato dalla sua propria natura. E non vi può essere alcun dubbio sul vero significato della progressione economica, se la mettiamo in correlazione sia con l'articolo 33 della Costituzione che espressamente sancisce la libertà dell'insegnamento e l'autonomia universitaria, sia con la dizione stessa delle norme in esame. D'altra parte per indicare stipendi diversi bisognava pur riferirsi a qualcosa, e si è parlato perciò di classi di stipendio; ma per quanto riguarda la categoria dei professori universitari dobbiamo sempre tener presente che le funzioni sono per tutti identiche; non esiste per essi una differenza di funzione come per i magistrati i quali sono dovuti ricorrere alla particolare espressione di « funzioni che si differenziano ».

Nell'Università ci sono soltanto professori di ruolo che hanno identiche funzioni dal primo all'ultimo giorno della loro attività.

E qui desidero fare una dichiarazione esplicita: e cioè che sia da parte del Governo sia da parte dell'altro ramo del Parlamento non vi è stata alcuna intenzione di attentare alla libertà dell'insegnamento o di stabilire una comparazione fra i professori universitari e i dipendenti dello Stato in generale. Lo stato giuridico dei professori universitari è e rimane completamente autonomo.

L U P O R I N I . L'introduzione sotto il fascismo di una gerarchia nell'Università rappresenta un fatto così grave e bruciante che qualsiasi cosa lo ricordi offende molto i professori universitari. Io ho l'impressione che quanto in proposito si trova nel disegno di legge sia opera di un funzionario che si ricordava di quell'epoca!

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione.* Riaffermo che il Governo e l'altro ramo del Parlamento non hanno avuto e non hanno affatto l'intenzione di stabilire una gerarchia: lo stato giuridico dei professori universitari resta quello che è e non vi può

essere dunque alcuna gerarchia nella loro categoria. A ogni modo io non ho alcuna difficoltà a che questo punto sia ben chiarito in un disegno di legge da formulare. Del resto anche l'articolo 2 richiede forse una precisazione, e pertanto le varie osservazioni possono formare oggetto di un disegno di legge autonomo al quale potremmo dar corso rapidamente.

Circa l'urgenza del provvedimento in esame credo non sia il caso di insistere oltre, perchè è stata esplicitamente riconosciuta anche dai senatori Donini e Donati, oltre che dall'onorevole relatore; ed è proprio ai fini di quel riordinamento della vita universitaria da tutti auspicato che il disegno di legge deve entrare in vigore al più presto. Ci sono dei termini per i concorsi e altri numerosi adempimenti che non potrebbero essere osservati in tempo utile per l'anno accademico 1962-63, qualora l'approvazione del provvedimento fosse rinviata.

Ricordo a me stesso gli sforzi e i veri e propri sacrifici che il Ministero e le università dovettero affrontare per rispettare i termini dei diversi adempimenti a seguito della legge entrata in vigore il 15 marzo dello scorso anno. Qualche collega disse allora che non saremmo arrivati in tempo: ci siamo invece arrivati, ma, ripeto, con grande fatica e non vorrei che si ripetesse la stessa situazione. Ogni modificazione portata al disegno di legge comporterebbe il rinvio all'altro ramo del Parlamento, occorrerebbe cioè inviare il messaggio del nuovo testo all'altro ramo del Parlamento che a sua volta dovrebbe stamparlo, come atto della Camera dei deputati, annunziarlo in Aula e distribuirlo... Per quanto si volesse far presto è evidente che pochi giorni non basterebbero, e incapperemmo così nelle scadenze del Congresso democristiano, delle sue eventuali conseguenze e così via.

Io sento dunque il dovere di segnalare al Senato l'opportunità di fare in modo che il disegno di legge in esame passi così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, salvo provvedere, in relazione alla volontà espressa dal Senato, ad alcune modifiche formali mediante un altro disegno di legge. Intanto si potrà procedere sulla base del

provvedimento in esame che rappresenta un notevole passo innanzi nel riordinamento della vita universitaria.

D O N A T I . La Commissione può assumere l'impegno preciso di convocarsi di nuovo per formulare e poi approvare il disegno di legge interpretativo cui ha accennato lo onorevole Ministro?

P R E S I D E N T E . In questo momento ciò non è possibile, data la ben nota situazione. Si potrebbe invece presentare un ordine del giorno.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione.* Assicuro che da parte del Governo sarà posta la massima buona volontà per facilitare in tutti i modi la rapida approvazione di un disegno di legge di carattere interpretativo, e per quanto è nella mia competenza posso far predisporre dagli uffici i dati e gli elementi tecnici per la formulazione del disegno di legge, che potrete voi stessi presentare.

F O R T U N A T I . Ma l'articolo 2 solleva numerose proteste. Con questo articolo si sostituisce il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Ora, l'articolo 21 è fatto in maniera tale che per i professori ordinari è prevista la metà della retribuzione indicata nel secondo comma, nel caso di altro incarico; con la modificazione proposta il secondo comma viene ad essere tutto diverso.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione.* Si tratta di questioni che potremo risolvere, come già ho accennato, con una legge interpretativa. Le leggi non sono mai perfette, ma nascono sempre con qualche difetto perchè risentono di quella imperfezione che è propria della natura umana.

D O N A T I . A mio avviso la sola cosa da fare è approvare il disegno di legge, salvo poi, come ha detto l'onorevole Ministro, remediare alle deficienze formali con un altro provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

TITOLO I.

PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E INCARICATI

Art. 1.

La tabella *B*, annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, concernente i coefficienti di retribuzione e le misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianità, è sostituita, a decorrere dal 1° novembre 1961, con la tabella *A* allegata alla presente legge.

Poichè l'articolo 1 fa diretto riferimento alla tabella *A* do lettura anche della tabella:

TABELLA A.

CARRIERA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

Coefficiente		Stipendio
580	Quinta classe di stipendio, all'atto della nomina a straordinario L.	1.740.000
700	Quarta classe di stipendio all'atto della nomina a ordinario (dopo tre anni di straordinario) »	2.100.000
800	Terza classe di stipendio, dopo cinque anni di permanenza nella quarta classe »	2.400.000
970	Seconda classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella terza classe »	2.910.000
1040	Prima classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe »	3.120.000

F O R T U N A T I . La tabella è in contraddizione col testo.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già dato l'interpretazione di questa tabella dicendo che essa non modifica affatto lo *status* dei professori universitari.

Comunque nella legge interpretativa che si farà, potremo benissimo eliminare ogni riferimento alla carriera o classe di stipendio, e richiamare soltanto i coefficienti.

D O N I N I . Non voglio certamente mettere in dubbio l'assicurazione dell'onorevole Ministro di essere orientato in questo senso. Ma in che maniera e quando, visto che siamo di fronte a una interruzione dell'attività parlamentare che potrà durare parecchio tempo?

Bisogna d'altra parte tener presente che la Corte dei conti sicuramente applicherà questo provvedimento nel senso più sfavorevole, e ciò provocherà senza dubbio critiche e malcontento nell'ambiente universitario.

Nel 1958 si tenne una riunione presso il Ministero della pubblica istruzione per arrivare alla giusta formulazione di quella che fu poi la legge 18 marzo 1958, n. 311, prima dello scioglimento delle Camere.

Si potrebbe fare qualcosa di analogo adesso.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Per me sarebbe un vero piacere che i colleghi del Senato che hanno fatto delle osservazioni portassero il loro contributo anche in sede ministeriale alla preparazione di un provvedimento interpretativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Voteremo la tabella dopo l'esame degli articoli.

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni. Ad essi, se compresi in una terna in concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto, è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580.

Agli incaricati esterni è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti e di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia ».

D O N I N I . Nel formulare questo articolo sostitutivo all'articolo 21 della legge n. 311 del 1958 quale dei tre coefficienti si pensava doversi applicare ai professori ordinari con incarico retribuito?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. E una questione da risolvere. Appunto per questo ho detto che il disegno di legge di cui abbiamo parlato avrà carattere interpretativo.

F O R T U N A T I . Ma guardate che per i professori universitari ordinari la differenza è del cento per cento!

D O N A T I . C'è una logica; quel lavoro di preparazione e di formazione che l'incaricato esterno deve fare, il professore universitario che ha già una sua cattedra non deve farlo, perchè appunto lo ha già fatto per la sua cattedra.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1962)

F O R T U N A T I . Secondo lo stato giuridico della legge del 1958, il coefficiente era 325 se l'incaricato esterno era libero docente, 271 se cultore della materia. Con l'articolo in esame questi coefficienti sono rispettivamente elevati a 500 e a 309. Vediamo ora quale è e quale invece dovrebbe essere la situazione dei professori ordinari che abbiano un altro incarico.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non entrare nel merito delle norme da adottare col futuro provvedimento interpretativo, e ciò per ragioni di tecnica legislativa e di regolamento. Se formuliamo adesso delle norme precise, perchè non introdurle subito? E questo sarebbe un appunto giustificato sotto l'aspetto, ripeto, della tecnica legislativa e della procedura regolamentare, mentre siamo, ormai, io credo, d'accordo sui motivi che impongono una sollecita approvazione del provvedimento in esame. Ecco perchè ho proposto di rinviare la formulazione del testo interpretativo a un'ulteriore riunione presso il mio Ministero, riunione nella quale vedremo di fare quanto è necessario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento.

Gli aumenti periodici sono calcolati sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno accademico 1961-62.

L'attribuzione degli aumenti periodici è subordinata alla attestazione da parte del

preside della Facoltà o Scuola che l'incaricato ha adempiuto ai doveri di cui all'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(È approvato).

Art. 4.

Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonchè ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato esterno dal 1º novembre 1961.

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1º novembre 1961 qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo.

Sono anche riscattabili a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui il professore incaricato esterno abbia prestato almeno venti anni di servizio effettivo, valutabile a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, purchè il professore incaricato abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il professore incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. Al professore incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione,

si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Il professore di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

I professori di cui al primo comma sono assoggettati, dal 1° novembre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Dalla stessa data cessa per i professori medesimi l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo.

È data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio.

Oltre i termini previsti dai precedenti commi, si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento, soltanto quando l'incarico si riferisca a materia, il cui titolare, professore di ruolo sia stato trasferito ad altra facoltà in data successiva ai termini medesimi.

L'incarico è conferito con decreto del rettore dell'Università o Istituto di istruzione

superiore, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione Prima del Consiglio Superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresì, la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo opportuno dichiarare che nemmeno con questo articolo si è voluto in alcun modo toccare la natura giuridica del rapporto di impiego degli incaricati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo, possono, a domanda, e su conforme parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori delle scuole secondarie, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli medesimi.

La domanda è trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dalla Facoltà competente che la correda del proprio parere.

L'assunzione ha luogo con la qualifica di straordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della Sezione Prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, siano corrispondenti a quelle tenute dall'interessato per incarico in una Facoltà o Scuola.

La domanda di assunzione può essere presentata anche nel corso dell'incarico; in caso di cessazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla data della cessazione stessa. I requisiti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere posseduti alla data della domanda.

Nei concorsi per le scuole secondarie e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle predette scuole, il servizio prestato dagli ex incaricati universitari ha lo stesso valore, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, del servizio prestato quale incaricato nelle scuole secondarie con piena qualifica. Il servizio stesso viene riconosciuto, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, nei modi e nei limiti stabiliti nell'articolo 6, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

La valutazione di cui al comma quarto dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è estesa, limitatamente ad un terzo, anche al periodo d'insegnamento prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto.

Nei confronti dei professori degli Istituti d'istruzione secondaria pervenuti nei relativi ruoli ai sensi del presente articolo e dell'articolo 132 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il servizio prestato quali incaricati di insegnamento universitario o di assistente ordinario è considerato, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai trasferimenti, come servizio prestato nelle Scuole secondarie con piena qualifica.

F O R T U N A T I . Qui ci sono alcune cose sulle quali non sono d'accordo, e mi riferisco al sesto comma di questo articolo che riguarda la ricostruzione della carriera,

ai fini economici, dei professori universitari.

La questione è stata già da me sollevata quando abbiamo discusso lo stato giuridico dei professori universitari. Allora fu stabilito che per gli incarichi prestati dai professori prima di entrare in ruolo, solo quelli ricoperti con la libera docenza sarebbero stati valutati per metà; gli altri, cioè quelli conferiti prima del conseguimento della libera docenza, non sarebbero stati calcolati. In quella occasione io sostenni che non si poteva fare una discriminazione tra questi due periodi di servizio, dato che il professore, una volta entrato in ruolo superando il concorso, mostrava, per così dire *a posteriori*, di aver avuto la capacità di insegnare anche quando ricopriva l'incarico, fosse o non fosse libero docente. Qui, in parte è accettato quel principio, però con una strana limitazione, in quanto, il servizio prestato come libero docente viene valutato per metà, quello prestato prima della libera docenza, per un terzo. Francamente, mi auguro che ci si convinca una buona volta che il professore incaricato, sia o non sia libero docente, assolve le stesse funzioni e quando, poi, vince un concorso, supera tali prove che valgono a legittimare anche il precedente conferimento dell'incarico.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione.* Si tratta di un problema che sarà esaminato ma sul quale non possiamo predeterminare sin d'ora un orientamento.

F O R T U N A T I . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« I comandi di cui al presente articolo non possono superare in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di

settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale ».

(È approvato).

TITOLO II.

ASSISTENTI UNIVERSITARI

Art. 8.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e la tabella *A* annessa alla legge stessa sono sostituiti dal seguente articolo e dalla tabella *B* allegata alla presente legge :

« Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella *B*.

All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo articolo 10.

La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

F O R T U N A T I . Il testo dice: « Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio ». Ma in molti casi il giudizio della competente Facoltà o Scuola è stato già espresso, e a mio avviso deve ritenersi valido ai fini dell'articolo.

Questo è il punto che bisogna chiarire in sede di interpretazione, perchè può sorgere il dubbio che, per ricostruire lo stato giuridico, si debba esprimere un nuovo giudizio.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione.* Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

Art. 9.

Fermo restando l'articolo 39 del Regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiute nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.

(È approvato).

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente :

« L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto di istruzione sup-

riore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università od Istituto, qualora il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente ».

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irripetibilità degli assegni.

Sull'affinità ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione Prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Art. 12.

Il coefficiente 229, previsto dal quinto comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, per determinare la misura della retribuzione spettante all'assistente incaricato, è elevato al coefficiente 271.

(È approvato).

Art. 13.

L'articolo 15 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, è computato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonchè ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta dal precedente articolo 7.

Il servizio di assistente ordinario presso Università o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome è computato per intero ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo statale medesimo.

La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, è disposta alla data di conseguimento della

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)67^a SEDUTA (18 gennaio 1962)

libera docenza; quella ai fini della progressione economica è disposta in ogni classe di stipendio ».

FORTUNATI. Anche l'ultimo comma di questo articolo, secondo me, avrà bisogno di una chiara interpretazione.

DONATI. Io mi chiedo che differenza c'è tra « carriera » e « progressione economica ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti lo articolo 13 del quale è stata già data lettura.

(È approvato)

Art. 14.

Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni è utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia, purchè abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62.

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di

ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica.

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari, le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio di amministrazione in misura di lire 2.000 per esercitazione, fatta durante il periodo delle lezioni.

I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro ».

FORTUNATI. La seconda parte del penultimo comma recita: « In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio di amministrazione in misura di lire 2.000 per esercitazione, fatta durante il periodo delle lezioni »; occorre precisare se questa misura di lire 2.000, rappresenta un minimo o un massimo.

DONATI. E una misura fissa.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui non si dice « non meno di 2.000 lire »!

DONINI. Ma si dice « da stabilirsi di volta in volta »

PRESIDENTE. Non nella misura, evidentemente, è l'erogazione che si deve stabilire.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15 del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

Art. 16.

I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono elevati alla misura complessiva di lire 800 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi è fissata in lire 700 milioni.

(È approvato).

Art. 17.

Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e dell'Università di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254, compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e della presente legge.

(È approvato).

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, che sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è modificato come segue:

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In via eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà o Scuola interessata, può richiedere al Ministro della pubblica istruzione di essere autorizzato a no-

minare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ».

(È approvato).

Art. 19.

Gli assistenti volontari che, alla data del 31 ottobre 1961, risultino presso ciascuna cattedra in eccedenza rispetto al contingente fissato dal precedente articolo 18, rimangono in servizio, alle condizioni previste dalle vigenti norme, fino al riassorbimento con le prime vacanze presso la cattedra stessa.

(È approvato).

Art. 20.

A decorrere dal 1° novembre 1961, gli assistenti ordinari in servizio presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore sono inquadrati nelle classi di stipendio di cui alla tabella B allegata alla presente legge con l'osservanza delle seguenti norme:

a) agli assistenti ordinari che alla data del 1° novembre 1961 non abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina nel ruolo è attribuito il coefficiente 309 (quarta classe di stipendio);

b) agli assistenti ordinari che, alla data del 1° novembre 1961, abbiano compiuto almeno un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuito — semprechè intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 8 — il coefficiente 420 (terza classe di stipendio). Qualora il giudizio sia sfavorevole essi sono mantenuti in servizio, nel coefficiente 309 (quarta classe di stipendio), per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dall'ufficio di assistente;

c) agli assistenti ordinari che al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio) risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio). L'anzianità nel coeffi-

ciente 500 decorre dalla data del compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420.

Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno quattro anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi) agli assistenti predetti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio);

d) agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza successivamente al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio).

L'anzianità nel coefficiente medesimo decorre dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della predetta abilitazione.

Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno 4 anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi), agli assistenti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio).

FORTUNATI. Mi sono prima soffermato sull'articolo 8, ma veramente il mio rilievo sarebbe più pertinente sull'articolo 20 e precisamente sulla lettera b).

La questione che io pongo è la seguente: se questi assistenti hanno compiuto alla data del 1° novembre 1961 un biennio di servizio, ai termini dell'ordinamento vigente, il giudizio deve essere già intervenuto; allora cosa vuol dire « sempre che intervenga il giudizio favorevole... »?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Significa che l'attribuzione del coefficiente 420 è subordinata al giudizio favorevole.

FORTUNATI. Ma deve esservi un nuovo giudizio, o è sufficiente che questo sia stato già espresso?

DONINI. Vorrei aggiungere che anche per quanto riguarda la lettera a) di questo articolo, sarebbe opportuna una precisazione per vedere se la si possa interpreta-

re nel senso che le è stato dato nella legge del 1958 e cioè « con l'anzianità maturata a quella data ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20 del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

TITOLO III.

PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 21.

Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

(È approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22.

L'indennità di ricerca scientifica è fissata, a decorrere dal 1° novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori universitari di ruolo e fuori ruolo	L. 85.000
Professori universitari incaricati esterni	» 65.000
Professori universitari incaricati interni	» 35.000
Astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori	» 40.000
Astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori	» 35.000

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1962)

Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano L. 20.000

Assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza » 40.000

Assistenti universitari ordinari senza libera docenza . . . » 35.000

Assistenti universitari incaricati » 20.000

L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei rettori. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgano privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, nonchè al personale di cui alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario.

Agli assistenti, cui venga conferito un incarico d'insegnamento presso le Università od Istituti di istruzione superiore è attribuita, durante il periodo d'incarico, l'indennità di ricerca nella misura spettante ai professori universitari incaricati esterni.

Sono abrogati gli articoli 19 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 17 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276.

A decorrere dal 1º novembre 1961, è attribuita ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura mensile lorda di lire 65 mila. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti l'indennità di carica fissata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica a due o più diversi titoli.

(È approvato).

Art. 23

Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessi dal servizio con il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 24.

La presente legge ha effetto dal 1º novembre 1961, salvo per quanto concerne le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'articolo 5, che avranno effetto dal 1º novembre 1962.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal disegno di legge sull'adeguamento dei canoni demaniali e di sovracanonici dovuti ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato)

Passiamo ora all'esame delle tabelle. Abbiamo già esaminato la tabella A; ne do comunque nuovamente lettura:

TABELLA A.

CARRIERA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

Coefficiente		Stipendio
580	Quinta classe di stipendio, all'atto della nomina a straordinario	L. 1.740.000
700	Quarta classe di stipendio all'atto della nomina a ordinario (dopo tre anni di straordinario) »	2.100.000
800	Terza classe di stipendio, dopo cinque anni di permanenza nella quarta classe »	2.400.000
970	Seconda classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella terza classe »	2.910.000
1040	Prima classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe »	3.120.000

(È approvata).

TABELLA B.

CARRIERA DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI

Coefficiente		Stipendio
309	Quarta classe di stipendio	L. 927.000
420	Terza classe di stipendio, dopo due anni di permanenza nella quarta classe »	1.260.000
500	Seconda classe di stipendio, dopo otto anni di permanenza nella terza classe (a) »	1.500.000
580	Prima classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe »	1.740.000

(a) L'assegnazione alla seconda classe di stipendio è anticipata al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio) nei confronti degli assistenti in possesso dell'abilitazione alla libera docenza ovvero al conseguimento dell'abilitazione stessa.

(È approvata).

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Stipendio	Qualifica	Posti
580	L. 1.740.000	Astronomo capo	43
500	» 1.500.000	Primo astronomo	
420	» 1.260.000	Astronomo	
309	» 927.000	Aiuto astronomo	
Totale			43
			=

(È approvata).

TABELLA D.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE
SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO**

Coefficiente	Stipendio	Qualifica	Posti
580	L. 1.740.000	Ricercatore capo	1
500	» 1.500.000	Primo ricercatore	} 2
420	» 1.260.000	Ricercatore	
309	» 927.000	Aiuto ricercatore	} 3
Totale			

(È approvata).

Procediamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B A R B A R O . Per ragioni di delicatezza personale dichiaro di volermi astenere dalla votazione su questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola » (1886) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D O N A T I , *relatore*. Il presente disegno di legge tende ad utilizzare immediatamente le somme, o almeno una parte delle somme, che il Piano della scuola aveva accantonato ai fini dello sviluppo della scuola.

Preciso subito che si tratta di una parte dei fondi perchè con il provvedimento in esame si vogliono utilizzare i fondi relativi ai tre anni dal 1959-60 al 1961-62.

Dai conti che *grosso modo* ho potuto fare stralciando alcuni dati dal Piano della scuola così come era stato approvato dal Senato e confrontando le varie leggi stralcio finora da noi approvate in questa sede, risulta che il Piano della scuola stanziava per tre anni circa 223 miliardi.

Il disegno di legge al nostro esame comporta una spesa di circa 105 miliardi; 9 miliardi sono stati stanziati sulla legge per le scuole popolari e l'edilizia prefabbricata; 45 miliardi sono stati stralciati con provvedimenti che riguardano le Università. In totale, quindi, solo 159 miliardi circa sono stati utilizzati dei 223 miliardi previsti.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Vi sono anche numerosi altri provvedimenti!

D O N A T I , *relatore*. È esatto, esistono altri provvedimenti che riguardano le Università, ma si tratta di somme che certamente non colmano la differenza tra i 159 miliardi e i 223 miliardi stabiliti!

La spiegazione è logica: ciò che era stato destinato all'assistenza non è probabilmente stato disponibile per l'utilizzo attuale; inoltre, ciò che era destinato al personale, in qualche modo è stato usato attraverso note di variazione al bilancio per far fronte all'aumento del personale che effettivamente si è verificato nella scuola.

La sostanza, però, rimane; il Piano della scuola in questi primi tre anni non ha dato tutto quello che avrebbe potuto se fosse

stato rapidamente approvato. È una constatazione dolorosa ma che ci deve premunire per il futuro perchè anche le somme che sono accantonate per gli anni venturi potrebbero prendere altra destinazione se, ad un certo momento, con provvedimenti tempestivi, non provvederemo a destinarle ad uso esclusivo della scuola e per finalità veramente urgenti.

Seconda osservazione che desidero fare: dal confronto tra l'impostazione del Piano della scuola così come era stato approvato dal Senato, e l'utilizzo previsto dal disegno di legge in discussione, emergono profonde differenze.

Alcuni settori sono totalmente sacrificati: vedi il settore assistenza.

Il disegno di legge stanziava per il settore relativo all'assistenza delle briciole. Il patronato scolastico, i trasporti, le borse di studio per ogni tipo di scuola (comprese le universitarie), l'assistenza universitaria (salvo quanto riguarda l'assegnazione di fondi alle Università), sono voci praticamente scomparse; e questo è un aspetto che, francamente, a me dispiace profondamente.

D O N I N I . Lei ne conosce i motivi!

D O N A T I , *relatore*. Conosco i motivi, ma non posso non esternare la mia perplessità perchè ritengo che il campo dell'assistenza sia uno di quelli che dovrebbero essere affrontati con decisione e con mezzi proporzionati ai bisogni.

Constato un fatto, non vado a ricercarne le cause perchè non intendo ora riaprire una discussione che sarebbe certamente poco simpatica e comunque dolorosa.

Alcuni settori della scuola e particolarmente della scuola primaria e secondaria (senza parlare della scuola preparatoria, ossia dell'asilo che è ignorato totalmente), vedono notevolmente diminuiti gli stanziamenti che a loro favore erano previsti dal Piano della scuola.

In certi settori è stato addirittura dimezzato lo stanziamento perchè altre esigenze sono affiorate e con un carattere di perentorietà tale che, evidentemente, chi ha steso il disegno di legge non ha potuto provve-

dere se non racimolando i mezzi attraverso la decurtazione di stanziamenti previsti per altri settori: vedi il caso della edilizia scolastica.

Per l'edilizia scolastica il disegno di legge sottoposto al nostro esame stanziava quasi integralmente i contributi che il Piano della scuola prevedeva ossia, invece di 5 miliardi 250 milioni, stanziava 5 miliardi 100 milioni, e soccorre alle immediate esigenze della edilizia scolastica attraverso un non previsto contributo di 20 miliardi (cifra veramente cospicua) per l'edilizia prefabbricata.

Evidentemente lo stanziamento che viene destinato all'edilizia supera di gran lunga, attraverso questi 20 miliardi, quello previsto dal Piano della scuola.

Altro settore per il quale gli stanziamenti superano quelli previsti dal Piano decennale è quello universitario.

Riconosco le esigenze che hanno indotto il Ministero ad una simile distribuzione dei fondi, ma ripeto l'osservazione già fatta: questa immissione di somme veramente consistenti, che sono nell'ordine di circa 70 miliardi tra i 45 stanziati e quelli che stiamo per stanziare col disegno di legge in discussione, a cui devono aggiungersi anche le somme attinte sul Piano della scuola con altri provvedimenti già approvati, questa immissione veramente massiccia di denaro per l'università, dicevo, giunge prima che per questa sia stato fatto un piano organico.

Sotto questo punto di vista, pur riconoscendo le ragioni che hanno determinato l'orientamento accolto dal provvedimento, non posso fare a meno di avere qualche preoccupazione proprio perchè questa immissione straordinaria di mezzi si inquadra in un complesso di strutture organizzative, legislative, eccetera, che, come abbiamo concordemente riconosciuto, dovrebbero essere radicalmente riformate.

Avverrà che l'utilizzo di questi mezzi sarà fatto con criteri che rispecchiano una realtà superata e, all'atto della trasformazione, della adeguazione del sistema legislativo alle nuove necessità, ci troveremo in difficoltà per reperire nuovi stanziamenti.

Desidero aggiungere che anche nell'interno delle Università c'è stato un forte spostamento, da settore a settore, delle disponibilità che lo Stato offre agli Istituti superiori, e anche qui lo spostamento si è verificato dal settore assistenza, inteso nel suo più vasto senso (assistenza agli alunni che sono attualmente iscritti alle Università, ai laureati, eccetera), al settore dell'edilizia e delle attrezzature.

È uno stato di fatto del quale dobbiamo prendere atto.

Non posso far carico al Ministro di avere avanzato simili proposte; è un fatto che dobbiamo però sottolineare, perchè ritengo non si possa ulteriormente procedere in questo modo.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è esatto dire che si sono distolti fondi dall'assistenza per favorire altri settori!

La ragione è un'altra: la legge del marzo 1961, per quanto riguarda l'assistenza, ha applicazione per l'anno accademico in corso.

Con queste leggi, che sono definite leggi stralcio, ma che sono di utilizzazione anticipata del Piano della scuola, non intendiamo affatto venir meno al proposito di portare avanti il Piano della scuola sia pure con le modificazioni che la realtà imporrà. Lo stesso fatto che per l'anno 1962-63 non vi siano stanziamenti per l'assistenza, conferma l'intendimento del Parlamento di portare avanti un progetto organico. È chiaro comunque che per il 1962-63 l'assistenza sarà assicurata da stanziamenti straordinari, così come è avvenuto per l'anno accademico in corso.

Dobbiamo partire da un documento legislativo, approvato dai due rami del Parlamento, ossia dal bilancio per il tesoro che prevede un fondo globale nel quale sono stanziati le somme accantonate ancora utilizzabili per il Piano della scuola. Questo fondo è così ripartito: 62 miliardi 967 milioni per la spesa ordinaria e 24 miliardi 350 milioni per la spesa straordinaria.

Da questo stesso documento è partito il Ministro della pubblica istruzione nella sua faticosa lotta per ottenere più cospicui stanziamenti!

Il disegno di legge in discussione porta questa somma da 87 miliardi complessivi a 105 miliardi. Si tratta di un avanzamento di 18 miliardi che si sono potuti reperire attraverso discussioni non sempre facili.

D O N I N I. Il Ministro giustifica *post hoc* una situazione di fatto che si è venuta creando. Tuttavia il problema sollevato dal senatore Donati è un altro.

L'assistenza universitaria, a quanto hanno riconosciuto anche i colleghi della Camera dei deputati, è stata puramente e semplicemente dimenticata. Per questa ragione ritengo che si debba prospettare l'opportunità di riparare subito a tale errore di fatto con una leggina integrativa.

Nessun collega della Camera dei deputati ha voluto negare i fondi all'assistenza universitaria; tutti sostengono concordemente che si è trattato di una dimenticanza.

D O N A T I, *relatore*. Io credo che siano fondate le osservazioni dell'onorevole Ministro ma che siano altrettanto fondate quelle mie sulla dispersione che c'è stata, per la mancata approvazione del Piano della scuola, di certi fondi che si sarebbero dovuti spendere per la scuola e che evidentemente sono andati a finire in economia, per cui non sono più disponibili oggi in sede di reperimento dei fondi stanziati nel Piano della scuola per l'assistenza. È evidente che si tratta di diversi miliardi che la scuola ha perduto.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Non li ha perduti!

P R E S I D E N T E. Sono accantonati!

D O N A T I, *relatore*. Non sono accantonati; non ci sono più, sono andati ad altri fini.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. L'incremento della spesa non è stato mai così elevato: si è sviluppato con ritmo superiore a quel 12 per cento che era stato auspicato.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)67^a SEDUTA (18 gennaio 1962)

D O N A T I , *relatore*. Il problema che imposto è un altro: se, cioè, avessimo approvato il Piano della scuola, avremmo avuto come parte straordinaria 223 miliardi; invece, attraverso provvedimenti stralcio, abbiamo una disponibilità molto inferiore; questo lo attribuisco appunto alla lentezza o all'arresto che il Piano della scuola ha subito. È una constatazione di fatto! Aggiungo che, a subire il maggior danno, è stato il ramo assistenza che negli stralci, effettivamente, è stato quello meno considerato o, vorrei dire, dimenticato, come in questo disegno di legge. Questa è la realtà indiscutibile!

C'è poi un aspetto che desidero sottolineare e per il quale vorrei porre alcuni interrogativi al signor Ministro: il settore, cioè, della edilizia prefabbricata.

Ho seguito un po' la discussione che si è svolta sulla stampa su questo argomento e in particolare un'inchiesta svolta da una certa rivista dalla quale risulterebbe che le scuole prefabbricate vengono a costare notevolmente di più di quelle normali...

G R A N A T Ae durano di meno.

D O N A T I , *relatore*. Questo non c'era scritto. Da quella inchiesta emerge anche che il costo del prefabbricato è divisibile in due parti: il costo degli elementi prefabbricati vero e proprio, e il costo del terreno, delle fondamenta, della canalizzazione, dei servizi insomma necessari ad integrare il prefabbricato. Ora, il costo di questo complesso di elementi è stato calcolato, da quella rivista, esattamente uguale, in media, al costo del prefabbricato.

P R E S I D E N T E . Mi sembra esagerato!

D O N A T I , *relatore*. È una domanda che intendo porre al Ministro.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Se si toglie il costo dell'area, non è possibile.

D O N A T I , *relatore*. Non si tratta solo dell'area, ma dell'impianto di riscaldamento,

di illuminazione eccetera. Il discorso che faccio è il seguente: con il prefabbricato si consegna tutto il materiale sopra terra, ma ci vogliono poi quei servizi di riscaldamento, di acqua, di gas che comportano una larga spesa.

M O N E T I . Come sindaco ho interpellato una ditta la quale mi ha detto che il prefabbricato posto in essere, cioè, completamente funzionante, verrebbe a costare 10 mila lire al metro quadrato; molto meno di quanto si pensa!

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. 10 mila lire al metro quadrato è il costo di un prefabbricato di lusso.

D O N A T I , *relatore*. Io ho posto una domanda alla quale prego di dare una risposta, ma la mia domanda implica un altro aspetto del problema.

Benchè non sia molto chiaro, il disegno di legge prevede che il prefabbricato passi in proprietà del comune il quale si impegna a provvedere ai relativi oneri di manutenzione. Ma per quello che riguarda le opere di fondazione e le opere di collocamento, necessarie al completamento, mi pare di capire che non esiste da parte del Ministero alcuna disponibilità; cioè, in sostanza, l'Ente locale, a mio avviso, dovrebbe provvedere, stando al testo del disegno di legge, a quel *quid* che non rientra nel contratto di appalto. In questo caso, domando: l'articolo 1 che richiama i contributi previsti dalla legge n. 645 del 1954, è applicabile a questi servizi che faranno carico all'Ente locale?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. L'articolo 1 riguarda l'edilizia normale.

D O N A T I , *relatore*. Gli enti locali, allora, non possono usufruire di alcun contributo statale per le spese che vengono ad assumere per la costruzione dei prefabbricati!

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. L'articolo 1 non si riferisce ai prefab-

bricati. Esso dice: « Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-1962 sarà impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, eccetera ». Quindi, riguarda la costruzione ordinaria e normale.

PRESIDENTE. Il senatore Donati vuole sapere se il Comune potrà avere i contributi anche per il prefabbricato!

DONATI, relatore. La domanda che intendevo porre era la seguente: l'Ente locale che riceve il prefabbricato deve provvedere con mezzi propri a tutte le spese inerenti alla sistemazione?

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Il Comune ha solo l'obbligo di fornire un'area idonea, che sia adatta cioè alla costruzione di una scuola e che sia munita anche degli allacciamenti necessari. Il resto è a carico dello Stato, perchè nelle gare di appalto si è sempre incluso tutto ciò che è necessario per fornire una scuola completa; quindi, anche l'adattamento del terreno e le piccole opere di muratura necessarie all'installazione.

DONATI, relatore. Il Ministro ci ha fatto una precisazione; ci ha detto, cioè, che nelle gare di appalto è compresa anche la predisposizione del terreno.

FORTUNATI. Non è possibile!

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Solo per la fondazione su cui si appoggia il prefabbricato.

DONATI, relatore. Il che significa, in sostanza, spianare il terreno.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Non sono certo compresi i lavori di sistemazione di giardini ed alberi, ma tutto ciò che concerne la costruzione del prefabbricato rientra nella gara di appalto.

DONATI, relatore. È una cosa molto difficile. In una gara di appalto che riguarda

100 o 200 scuole come può la ditta assumersi in proprio l'opera per la predisposizione delle fondamenta eccetera?

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. In queste gare di appalto si comprendono anche quelle piccole opere di muratura che sono necessarie per sostenere il prefabbricato.

DONATI, relatore. Per conto mio, avevo il dovere di porre il problema che investe anche la questione della scelta che gli Enti locali dovranno compiere fra il sistema dei prefabbricati e quello, previsto dall'articolo 1, delle costruzioni normali.

Ma vorrei fare anche un'altra domanda: 20 miliardi, nonostante tutto, sono una cifra non indifferente; abbiamo un'industria che sta appena sorgendo per i prefabbricati: ritiene l'onorevole Ministro che la disponibilità di questi 20 miliardi possa avere immediatamente riscontro nella capacità produttiva di prefabbricati che la nostra industria, allo stato attuale, può offrire? O pensa, forse, che l'utilizzo di questi 20 miliardi, in definitiva, si estenderà nel tempo, grazie al penultimo articolo di questo disegno di legge che autorizza l'uso degli stanziamenti anche successivamente?

Un terzo ed ultimo interrogativo che vorrei porre è il seguente: non ritiene il signor Ministro che questo massiccio finanziamento per i prefabbricati possa determinare la corsa ad un nuovo tipo di organizzazione industriale che, ad un certo momento magari, quando non dovessimo più riconoscere l'opportunità del ricorso a questo tipo di edilizia, potrà premere sullo Stato per continuare un sistema che potrebbe anche rivelarsi economicamente non conveniente rispetto a quello delle costruzioni fisse?

Pongo questi problemi perchè è chiaro che noi legislatori, quando esaminiamo una determinata norma, dobbiamo preoccuparci delle conseguenze che ne possono derivare. È indiscutibile che con questi 20 miliardi l'industria italiana in questo settore si potenzierà; ma una volta potenziata, essa porrà l'esigenza di una continuità di vita che, ad un certo momento, potrà risolversi in una

forma di imposizione sullo Stato, il quale, d'altra parte, non so se potrà dimenticare di avere dato origine, in sostanza, con un massiccio finanziamento, ad un'attività di questa natura.

C A L E F F I . E un'attività « I.R.I. ».

D O N A T I , *relatore*. Non è soltanto « I.R.I. »; comunque, a me non interessa di chi sia.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. È chiaro che lo Stato farà in modo di rivolgere questi consigli particolarmente all'industria di Stato; gli altri facciano quello che vogliono.

D O N A T I , *relatore*. Ho posto l'interrogativo perchè ritengo che non possa essere ignorato.

Dobbiamo agire anche in vista delle future esigenze che dovremo, naturalmente, cercare di soddisfare. Non so, quindi, se venga insistere sul prefabbricato, nel caso in cui venga meno l'esigenza immediata di scuole, o non sia più opportuno, invece, un orientamento, a mio avviso più vantaggioso dal punto di vista del costo e della solidità, verso l'edilizia normale.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Mi augurerei piuttosto che un tipo di edilizia di tal genere si sviluppasse sempre più!

Ricordiamo che i Paesi di nuova indipendenza hanno un enorme bisogno di costruzioni prefabbricate. Si tratta, quindi, di un ramo che potrà ricevere in futuro un grande sviluppo!

D O N A T I , *relatore*. Ho posto un problema, ma è chiaro che non assumo posizioni preclusive nè in un senso nè nell'altro.

Passiamo ora all'altro problema, quello cioè di uno snellimento del procedimento burocratico per l'approvazione dei progetti.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame, stabilisce: « I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle

aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso l'ufficio del Genio civile è composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal Provveditore agli studi e dal Medico provinciale.

Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti... ».

Il Medico provinciale, quindi, non solo ha il compito dell'esame dal punto di vista igienico e sanitario del terreno sul quale dovrà sorgere la scuola, ma assume anche il compito di approvare (unitamente agli altri membri) i progetti che non superino lo importo di 100 milioni.

La domanda che pongo è la seguente: si esaurisce qui la serie delle formalità burocratiche relative all'approvazione dei progetti o, come è mia impressione, questa serie continua con il passaggio dei medesimi al Provveditorato alle opere pubbliche?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. I progetti che non superano l'importo di 100 milioni sono di esclusiva competenza della Commissione provinciale.

D O N A T I , *relatore*. Come si inserisce allora la Corte dei conti che deve registrare i progetti approvati?

Il disegno di legge non è chiaro, non afferma esplicitamente che l'iter di un progetto è concluso quando la Commissione lo abbia approvato.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. È detto nel disegno di legge. L'articolo 2, penultimo comma, stabilisce, infatti, addirittura che « la deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

D O N A T I , *relatore*. Non mi riferivo alla scelta del suolo e all'eventuale esproprio, ma alla procedura tecnica.

I lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili, quindi il suolo può essere espropriato. L'approvazione del progetto, però, e la relativa registrazione della Corte dei conti non sono eliminate; in sostanza nel presente disegno di legge è stata sostituita al Genio civile una Commissione e non si è, quindi, affrettato in alcun modo l'iter delle pratiche.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Attualmente le approvazioni sono individuali, ossia bisogna prima mandare il progetto al Medico provinciale per quanto riguarda la parte sanitaria, poi al Provveditore agli studi che a sua volta riunisce una Commissione, ed infine al Genio civile.

L'utilità della nuova procedura consiste nella unificazione del momento approvativo e nell'estensione della competenza del Genio civile a 100 milioni.

D O N A T I , *relatore*. Mi permetto far rilevare che il Provveditore agli studi interveniva solo in merito alla scelta del terreno.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Provveditore agli studi interveniva anche in merito alla progettazione.

D O N A T I , *relatore*. Non vistava i progetti come Provveditore, era cioè un componente di una Commissione.

Da questo lato, pertanto, nulla è stato eliminato per sveltire la procedura burocratica.

Il progetto, infine, veniva trasmesso al Genio civile che lo esaminava senza termine di scadenza. Il disegno di legge in esame stabilisce, invece, che sia una Commissione ad approvare il progetto ed in un limite di tempo determinato.

A questo punto sorge una domanda; il progetto, approvato dalla Commissione, deve essere trasmesso al Provveditorato alle opere pubbliche?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. No.

D O N A T I , *relatore*. E alla Corte dei conti per la registrazione?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Quando esiste un decreto, questo deve essere sempre registrato.

D O N A T I , *relatore*. Ma quando il progetto veniva approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche, passava alla Corte dei conti che doveva registrare il decreto di finanziamento e controllare il rapporto fra decreto e utilizzo. Si perdevano perciò vari mesi!

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. La Corte dei conti deve registrare tutti i decreti ministeriali.

D O N A T I , *relatore*. E evidente.

In passato accadeva che alcuni comuni, appena ricevuta la promessa di contributo, iniziavano contemporaneamente le due pratiche: quella relativa al progetto e l'altra al mutuo.

Ora, mentre è stata sveltita in certo senso la parte che riguarda l'approvazione del progetto, non trovo sia stata altrettanto sveltita la parte che riguarda il mutuo. Se le due pratiche non procedono contemporaneamente è evidente che nell'attuazione la più lenta condiziona quella più rapida. Ritengo, quindi, che l'esigenza dello sveltimento, in rapporto alle disponibilità rese accessibili dall'articolo 1, sia stata solo in parte realizzata attraverso questo progetto di legge che tuttavia rappresenta quanto di meglio poteva essere fatto allo stato degli atti.

Si tratta di un problema di contabilità generale dello Stato, di regolamento della Cassa depositi e prestiti e di una serie di atti richiesti che noi non possiamo certo modificare con il presente disegno di legge. Il problema non può, tuttavia, essere ulteriormente ignorato perchè se non sveltiamo questo settore, ci troveremo indubbiamente in condizioni di estrema difficoltà.

Passando all'esame più dettagliato degli articoli, direi che ho poco da osservare sull'articolo 1. Ho già detto che qui i fondi accantonati nel Piano della scuola sono utiliz-

zati quasi per intero, meno 150 milioni, in quanto, trattandosi di 1.750 milioni ad anno, per un triennio sarebbero 5.250 milioni. È chiaro che i 20 miliardi per i prefabbricati sostituiscono largamente questa riduzione di 150 milioni.

All'articolo 2, ho accennato prima. Sull'articolo 3 ho già parlato lungamente. L'articolo 4 stabilisce un miliardo per l'adattamento di locali alle scuole rurali; mi rallegrò di questo, benchè debba notare che il Piano della scuola prevedeva un miliardo all'anno e che, quindi, dei tre miliardi, a questo titolo ne è rimasto uno solo.

L'articolo 5 riguarda le Università e gli Istituti di istruzione superiore. Nel punto 1), abbiamo indubbiamente lo stanziamento più forte e, seguendo il richiamo alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, notiamo un rafforzamento di voci di bilancio. Praticamente, quindi, le Università vengono ad avere, a questo titolo tra la legge del '61 e quella in esame, 22 miliardi e rotti disponibili. Sono cifre ingenti e si tratta dell'unico settore che si sia largamente avvantaggiato rispetto al Piano della scuola. Naturalmente, rinnovo le riserve che ho espresso prima, perchè mi pare che questa enorme disponibilità sia venuta, in certo senso, prima di un riordinamento generale, che pone anche grossi problemi di attrezzature universitarie che oggi, praticamente, si risolvono in via di fatto senza un attento esame.

P R E S I D E N T E Però, in questo titolo sono anche compresi gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici.

D O N A T I, *relatore*. D'accordo, è tutto il complesso universitario, ma indubbiamente si tratta di una cifra cospicua che dovrebbe servire alla soluzione di problemi che non sono stati ancora esaminati.

Il punto 2) stanziava lire 1.750 milioni per spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento degli stabilimenti annessi alle Università, quali i collegi e le Case dello studente, che si aggiungono ai tre miliardi e mezzo fissati dalla legge del 1961.

Il punto 4) ha pressapoco lo stesso scopo. Si tratta di altri 2.400 milioni che si aggiungono ai 9.120 milioni messi a disposizione della legge del 1961.

Il punto 5) riguarda gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanici, gli Istituti scientifici speciali e le scuole di ostetricia; si aggiungono 100 milioni ai 280 milioni previsti dalla legge del 1961.

In questo articolo c'è infine l'aggiunta di 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. La grossa lacuna in tale articolo, secondo me, è quella relativa alla assistenza, ma su questo mi sono già soffermato.

L'articolo 6 prevede 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e 750 nuovi posti di assistente ordinario. Effettivamente si tratta di un complesso rilevante che si aggiunge a quello già stabilito recentemente. Richiamandomi a quanto detto prima voglio precisare che i 750 nuovi posti di assistente per la metà serviranno a coprire i 375 posti di assistente straordinario che verranno soppressi, per l'altra metà sono invece aggiuntivi rispetto ai posti di assistente ordinario finora esistenti.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Aggiuntivi anche rispetto ai 150 posti previsti dalla legge del 1961.

D O N A T I, *relatore*. Resta però l'esigenza di aumentare il numero degli assistenti ordinari, perchè, fino a che non avremo 30 mila assistenti, tra ordinari e volontari, non avremo strumenti necessari per il funzionamento dell'Università.

G R A N A T A. 30 mila assistenti su 200 mila studenti mi pare che siano troppi.

D O N A T I, *relatore*. Abbiamo poi l'articolo 7 che destina 35.400 milioni in aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento del personale di scuole ed istituti di ogni ordine e grado. Mi permetto in proposito domandare al signor Ministro se in questi 35.400 mi-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)67^a SEDUTA (18 gennaio 1962)

lioni sono compresi i finanziamenti per i posti di assistente e professore di cui all'articolo precedente, perchè questi finanziamenti non li ritrovo in altra parte.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Non sono compresi; c'è un articolo finale che riguarda la copertura.

D O N A T I , *relatore*. Questo articolo 7 riguarda le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado ed io credo che si debba considerare compresa anche l'Università; altrimenti si sarebbe dovuto parlare di scuole primarie e secondarie. Comunque, ho voluto porre il problema.

Per quanto riguarda le scuole per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, qui vengono fissati 1.000 milioni; per lo stesso scopo il Piano della scuola prevedeva 1 miliardo e 800 milioni.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Per l'esercizio 1961-62, si prevedeva meno!

D O N A T I , *relatore*. Migliorata è invece la spesa per quanto concerne la ricostruzione e il riattamento degli istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi. Abbiamo infatti la spesa di 250.000.000 invece di 210.000.000.

Per quanto concerne l'articolo 10, al contrario, debbo dire che l'assistenza agli alunni bisognosi evidentemente fruirà di un contributo che è largamente inferiore a quello previsto dal Piano della scuola.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Abbiamo dato lire 2.000 milioni oltre all'assegnazione ordinaria.

D O N A T I , *relatore*. Il Piano della scuola prevedeva 12 miliardi in tre esercizi.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Dobbiamo predisporre delle somme che siano proporzionate ai bisogni del 1961-1962 e degli esercizi futuri; quindi, non possiamo concentrare in un solo esercizio i contributi ai patronati scolastici. Ora, se si

tiene conto degli stanziamenti già previsti in bilancio io penso che i 2 miliardi previsti dall'articolo 10 possano ritenersi sufficienti.

D O N A T I , *relatore*. Naturalmente anche per quanto concerne le scuole elementari e il completamento dell'obbligo abbiamo avuto un aumento che sostanzialmente corrisponde a quello previsto nel Piano della scuola. Per la scuola popolare, invece, c'è stata una presa di posizione da parte della Camera che ha diminuito quello che era previsto nel disegno di legge originario, sostituendo la cifra di 5.300 milioni con l'altra di 2.700 milioni, destinata soprattutto ai corsi C, perchè praticamente il richiamo al comma c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, si riferisce ai corsi di tipo C, cioè fatti per coloro che hanno già la licenza di quinta elementare o la licenza del corso B.

Negli articoli 13 e 14 sono contenute le note più dolenti del presente disegno di legge.

Gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali a norma dell'articolo 42 del Piano della scuola avrebbero dovuto disporre per tre anni di 15 miliardi, mentre con il disegno di legge in esame vengono loro assegnati solo sei miliardi. Si tratta di dotare detti Istituti di adeguate attrezzature tecniche; operare, quindi, una decurtazione in questo settore è veramente doloroso, anche se necessario per incrementare altre attività che effettivamente oggi sembrano preminenti.

Altrettanto debbo osservare per quanto riguarda l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica di altri tipi di istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, per la quale invece dei 9.900 milioni stabiliti dal Piano della scuola, è stata autorizzata la spesa di soli 4.550 milioni.

Praticamente, quindi, e qui è il senso della mia lunga relazione, è evidente che alcuni tipi di scuole sono stati decisamente sacrificati dal ritardo dell'approvazione del Piano della scuola (vedi scuole primarie e soprattutto scuole secondarie, tecniche e classiche), mentre altri non solo non hanno subito alcuna decurtazione, ma hanno addirittura

tura ricevuto più di quanto previsto (vedi università); altri tipi di stanziamento, inoltre, sono stati praticamente ignorati, sicché nello sviluppo della nostra scuola avremo squilibri notevoli in rapporto alla precedente previsione.

Cosa intendo dire con simili affermazioni?

Intendo dire che mentre do lode all'onorevole Ministro per avere predisposto il presente disegno di legge che finalmente consente l'utilizzo di somme indispensabili alla vita della scuola, mi rammarico che l'utilizzo debba essere stato determinato secondo criteri di immediata necessità e non invece secondo una organica visione di sviluppo di tutti i settori della scuola, come si era cercato di fare impostando il Piano della scuola.

Concludo: nonostante gli interrogativi che ho posto, nonostante il rammarico per certi settori particolarmente sacrificati (il settore dell'assistenza), chiudo la mia relazione invitando i componenti la Commissione, per amore verso la nostra scuola che è la ragione unica che ha ispirato il provvedimento del Ministro, a voler esprimere il loro voto favorevole senza sottintesi, senza riserve, ma con la speranza che i provvedimenti di questa natura siano effettivamente conclusi con l'utilizzo di queste cifre e che per il futuro le disponibilità che verranno accantonate secondo il progetto del Piano della scuola, siano veramente dirette a tutte le finalità che il Piano stesso prevedeva e, soprattutto, a quel settore assistenziale che è condizione prima, secondo me, per una scuola veramente democratica.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Donati per la sua ampia relazione.

Se i componenti la Commissione sono d'accordo, data l'ora tarda, il seguito della discussione del disegno di legge verrà ripreso nel pomeriggio di oggi.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 18,15).

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione.* La relazione del senatore Donati ha posto una serie di domande alle quali io

vorrei subito rispondere, anche per agevolare l'ulteriore corso della discussione.

Poiché a proposito di questo disegno di legge è stata sollevata la questione della regolamentazione organica dei problemi della scuola, desidero innanzitutto affermare la decisa volontà del Governo di portare avanti il piano organico per la scuola; ciò significa che con questo disegno di legge non abbiamo inteso in alcun modo pregiudicare la futura discussione del Piano della scuola con gli emendamenti che si renderanno opportuni. Quindi, qui non si affrontano problemi di fondo, ma problemi che riguardano le più urgenti necessità della scuola, come ha messo in rilievo il senatore Donati, il quale ha rivolto al Ministro una serie di domande, giustificatissime anche per il fatto che, non essendo stati ancora stampati gli atti parlamentari della Camera, relativi al dibattito lungo e approfondito che là si è svolto, le informazioni si riducono a quelle fornite dai resoconti sommari, per loro natura assai succinti.

Circa l'articolo 1 il senatore Donati, anche se indirettamente, ha domandato — e qui chiederei l'attenzione del collega Fortunati che è anche cultore di studi matematici oltre che statistici — il perché di questa riduzione a 5.100 milioni per l'edilizia, diciamo così, tradizionale.

Ora, è esatto che il Piano della scuola prevedeva uno stanziamento di 1.750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62, per un totale nei tre esercizi di 5.250 milioni di contributi.

Ma, i calcoli fatti dalla Ragioneria generale dello Stato e da esperti della materia indicano esattamente che l'impegno di spesa di 5.100 milioni per 35 anni è corrispondente all'impegno previsto dal Piano della scuola; e spiego subito quale è il meccanismo.

Se moltiplichiamo 5.100 milioni per 35 anni, abbiamo un ammontare di 178.500 milioni. L'impegno assunto dallo Stato attraverso contributi è di 178.500 milioni. Se invece moltiplichiamo 5.250 milioni per 33, abbiamo un impegno di 173.250 milioni ai quali si devono aggiungere i 3.500 milioni previsti negli stanziamenti del primo e secondo anno; quindi abbiamo un totale di

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)67^a SEDUTA (18 gennaio 1962)

176.750 milioni, cioè un totale di 1.750 milioni inferiore a quello che è il prodotto della moltiplicazione di 5.100 milioni per 35. Questa differenza è dovuta al fatto che il Tesoro, a sua volta, guadagna un *quid* per l'interesse di 150 milioni, per cui gli esperti hanno concluso che le due somme sono perfettamente corrispondenti.

Credo di essere stato molto esplicito ed assicuro che non c'è stata alcuna decurtazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il senatore Donati ha già fatto rilevare che ci sono delle notevoli semplificazioni rispetto alla procedura attuale, ma credo che sia stata omessa l'indicazione di una delle principali innovazioni di questo articolo.

Attualmente, per avere la dichiarazione di pubblica utilità dell'area, ai fini dell'occupazione provvisoria ed urgente, occorre presentare anche il progetto relativo. Questo produce un certo circolo vizioso, perchè naturalmente il progetto non si può fare senza disporre dell'area e questa non si acquisisce se non c'è la dichiarazione di pubblica utilità. Qui, invece, la procedura è stata semplificata; infatti si dice:

« I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge ⁹ agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal Provveditore agli studi e dal Medico provinciale.

Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti.

La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati ».

Quindi, l'approvazione dell'area, ai fini dell'idoneità della costruzione, può avere anche un *iter* indipendentemente dal progetto, e quando la Commissione ha deliberato che essa è idonea, sempre indipendentemente dal progetto, si verifica l'estremo della dichiarazione di pubblica utilità. E chiaro che se il Comune disponendo già dell'area vorrà fare insieme la domanda per l'approvazione dell'area e quella per la approvazione del progetto, lo potrà fare perchè la legge lo ammette espressamente; ma se non dovesse disporre dell'area e volesse prima assicurarsela, potrà fare la domanda relativa all'area da esso prescelta, indipendentemente dal progetto.

Naturalmente, dobbiamo preoccuparci anche dell'ipotesi che il Comune chieda ed ottenga la dichiarazione di pubblica utilità dell'area e, poi, non costruisca; in tale caso, si applica la norma ordinaria, e cioè, se entro due anni non ha iniziato l'opera, allora il proprietario può chiedere la retrocessione, salvo prolungamento del termine, a mezzo del Prefetto e, in caso di contestazione, a mezzo del tribunale.

Mi pare, pertanto, che il sistema debba essere ritenuto tale da accelerare anche la procedura delle costruzioni ordinarie, perchè si è eliminato uno dei principali inconvenienti. Man mano che si va determinando il bisogno di costruire, non solo in periferia, ma anche al centro del Comune, evidentemente bisogna agevolare i Comuni che non avevano oggi la possibilità di proporre le aree, perchè costretti a subire gli effetti ritardatori dell'attuale procedura.

Nella discussione del bilancio al Senato, accennai alla possibilità di indicare altri Enti finanziatori, ma abbiamo ritenuto che non era il caso di occuparci per il momento del complesso problema, in quanto per questo finanziamento che comporta cento miliardi di opere la Cassa depositi e prestiti ha assicurato di avere disponibilità. Se in sede definitiva, quando faremo la legge sul Piano della scuola, dovessimo ricorrere ad un'altra fonte di finanziamento, sarà allora che esamineremo questo problema.

Il senatore Donati ha posto in rilievo il termine che è stato aggiunto e ha illustrato

altresì le altre norme relative all'articolo 2. Concludo soffermandomi brevemente sull'ultimo comma, perchè questa mattina mi è stato chiesto il significato del riferimento alla legge del 15 gennaio 1885, n. 2892. Si tratta di una norma che era stata introdotta nel Piano della scuola, approvato dal Senato, e che abbiamo qui riportata; essa diminuisce il costo dell'area fabbricabile ed è, pertanto, un'altra agevolazione che viene data agli Enti locali, ai Comuni e alle Province per fare fronte ai bisogni della scuola.

Per quanto riguarda l'edilizia prefabbricata, il collega Donati mi ha fatto delle richieste; nei limiti delle previsioni possibili posso dire che l'edilizia prefabbricata, così come si è affermata in altri Paesi, si va affermando anche in Italia. A proposito, per esempio, di quella somma che è stata resa disponibile con la legge del 1961, abbiamo ricevuto moltissime domande da Comuni, come quelli di Torino e di Milano, i quali, hanno fatto degli ordinativi di scuole prefabbricate di notevole importo; ciò significa che l'edilizia prefabbricata è gradita ai comuni, non solo per la maggiore possibilità di potere disporre rapidamente di edifici scolastici, ma anche perchè c'è un risparmio, oltre che nel costo d'impianto, nella manutenzione.

Confermo poi quello che ho detto stamattina, e cioè, che il Comune ha solo l'obbligo di fornire un'area idonea. Per area idonea s'intende un'area che non solo sia adatta alla costruzione di una scuola, ma che sia munita anche di quegli allacciamenti infrastrutturali che sono necessari. Il resto è a carico dello Stato, perchè, nelle gare di appalto che già si sono fatte dall'Amministrazione relativamente al miliardo e 400 milioni previsti dall'altra legge, si è sempre incluso tutto ciò che è necessario per potere fornire una scuola completa, e quindi, anche le piccole opere di muratura necessarie sono comprese nell'onere a carico dello Stato.

C'è una procedura che da piena garanzia per quanto riguarda le gare di appalto, perchè, credo per la prima volta, è stata introdotta una norma che regola legislativamente questa materia. Si è prevista una Commissione ad altissimo livello, la quale

e nominata dal Ministro della pubblica istruzione, ma è chiaro che si tratta di una nomina puramente dichiarativa, dato che nel testo si aggiunge: « composta dal Presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Direttore generale dell'edilizia scolastica ... ».

Ritengo, e vengo al problema di fondo del collega Donati, che in una economia di mercato lo stanziamento da parte dello Stato di 20 miliardi per prefabbricati provocherà indubbiamente una intensificazione, un potenziamento delle fabbriche relative; posso assicurare che il Governo nei limiti della sua sfera di competenza, cioè per quanto riguarda le industrie di Stato, sta facendo il possibile perchè la COMANSIDER, che è affiliata alla FINSIDER, si rafforzi ai fini di una maggiore produttività. Mi pare che il potenziamento di questo settore produttivo non possa destare preoccupazione per l'avvenire. Io credo che in Italia abbiamo bisogno di molte cose: vi è, ad esempio, l'esigenza di creare, magari nei giardini pubblici, delle biblioteche che potrebbero essere ospitate in edifici prefabbricati, e che sarebbero veramente un incentivo, durante le ore libere, alla lettura. Basta pensare a questa eventualità, almeno per i Comuni più importanti, per rendersi conto della massa di lavoro che sarà necessaria.

Non è detto poi che l'edilizia prefabbricata non possa essere utilizzata anche per esigenze di carattere civile; ed è certo che anche ai fini dell'esportazione si tratta di un indirizzo che può essere vivo e vitale.

Quindi, se l'ordinativo avrà luogo, supponiamo, alla metà di febbraio, il lavoro, tenendo conto di tutte le pratiche necessarie, potrà avere inizio a marzo e, sicuri di potere disporre dell'area per il 1º ottobre, noi riteniamo di avere a disposizione per quella data circa 10.000 aule. Attualmente il costo dell'aula prefabbricata si aggira sui tre milioni e cinquecento, ma la COMANSIDER ha ridotto il costo a due milioni e mezzo e noi crediamo che si possa arrivare ai due milioni per aula, comprendendo naturalmente anche i servizi necessari.

Con tutto ciò desidero ripetere che non intendiamo sostituire l'edilizia prefabbrica

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1962)

ta a quella normale, ma servirci solo di un mezzo sussidiario per fare fronte alle esigenze della scuola.

Abbiamo avuto l'ottanta per cento di ragazzi licenziati alla scuola elementare e iscritti all'avviamento o alla scuola media. È questo un progresso notevole che impone, però, l'esigenza di aule in una misura che sorpassa anche le previsioni del Piano della scuola, il quale prevedeva che per il 1966-67 si dovesse avere una popolazione scolastica di un milione circa. Già quest'anno abbiamo superato un milione e 600 mila unità e, quindi, bisogna ricorrere a mezzi straordinari per fare fronte all'espansione scolastica. Credo che nessuno dubiti che sia molto meglio inviare i ragazzi in una scuola prefabbricata, anziché tenerli in condizioni che mortificano i ragazzi stessi e il prestigio della scuola.

Perciò, mi pare che l'articolo 2 risponda ad una necessità e del resto — non lo dico per influenzare il Senato ma per notizia di cronaca — faccio notare che questo disegno di legge è stato già approvato con 21 voti favorevoli su 21 votanti alla Camera dei deputati.

L'articolo 4 detta: « In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 ».

La legge del 1957, presentata dall'onorevole Angelilli, ha dato qualche risultato che merita senz'altro di essere incoraggiato, ma che, tuttavia, non risponde a quello che si sperava a causa della deficienza del finanziamento che abbiamo ritenuto opportuno perciò incrementare.

Passiamo ora al problema relativo alla Università.

Il senatore Donati ha già posto in rilievo che gli stanziamenti per le Università sia nella legge precedente del marzo 1961, sia in questo progetto di legge, sono notevolmente superiori a quelli previsti dal Piano della scuola.

Ci siamo trovati anche qui di fronte ad esigenze notevoli e non posso seguire il senatore Donati nell'accenno che ha fatto cir-

ca la necessità di attendere che si operi la riforma generale, perchè a furia di attendere, gli organismi, che pure sono vivi e vitali, potrebbero finire col venir meno.

Non possiamo attendere ulteriormente, tanto più che con la legge precedente abbiamo acceso delle legittime aspettative. Molte Università hanno ripreso le costruzioni interrotte e altre le hanno iniziate.

Non so se il senatore Donati ha visitato le varie Università italiane ove ferve il lavoro. Sono stato recentemente a Bari, ho visto già costruito l'Istituto di fisica ed è in costruzione l'Istituto di chimica.

Non è mai sprecato ciò che si dà alle Università, e posso assicurare il senatore Donati che anche i 12 miliardi saranno ben spesi.

Altre osservazioni sono state fatte circa la mancanza di una norma che riguardi specificamente l'assistenza. Desidero anzitutto dire che la voce « assistenza » non è manchevole tanto è vero che l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede a tale scopo una somma di 2 miliardi 700 milioni di lire.

Quest'anno stiamo spendendo la somma che fu stanziata nella legge del marzo 1961, la quale legge, fra l'altro, faceva obbligo al Ministero di sentire anche il Comitato permanente delle opere universitarie. Ho riunito detto Comitato due volte ed ho avuto un parere unanime sui vari progetti proposti.

La legge del marzo 1961, inoltre, autorizzava a spendere le somme stanziate anche negli esercizi successivi.

Se avessimo dovuto stanziare una somma per l'assistenza nella proposta di legge in esame, non avremmo potuto spenderla che nell'anno accademico 1962-63, mentre il presente disegno di legge non intende in alcun modo provvedere agli esercizi futuri. La programmazione degli anni seguenti spetta esclusivamente al Piano della scuola. Qualora il Piano della scuola non venisse approvato in tempo, per l'esercizio 1962-63 si provvederà agli stanziamenti necessari con appositi provvedimenti.

Ritengo di aver eliminato ogni dubbio.

Stiamo spendendo delle somme che sono state ritenute dagli studenti perfettamente idonee. Posso portarvi i verbali delle riuni-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1962)

ni con il Comitato permanente delle opere universitarie, dai quali risulta la piena soddisfazione delle opere universitarie per i programmi attuabili nell'anno 1961-62.

Ripeto il formale impegno che per l'anno accademico 1962-63 si provvederà adeguatamente all'assistenza degli studenti e che, qualora il Piano della scuola non fosse ancora approvato, si provvederà tempestivamente in altro modo.

L U P O R I N I . Quando prevede che potranno essere stanziati queste somme?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. L'esame del Piano della scuola verrà affrontato immediatamente dopo gli avvenimenti in corso. Non c'è dubbio che bisogna trovare una soluzione a questa situazione; voi vi stancate da una parte con i provvedimenti stralcio, ma anche il Ministero da parte sua si trova di fronte a numerose difficoltà, dato che davanti a sé ha solo la visione di un anno e non oltre. La programmazione per gli anni futuri può essere solo ideale poichè non è assistita dagli stanziamenti necessari.

Anche la critica che è stata fatta in origine al Piano della scuola nel 1958, va perdendo il suo mordente perchè le prospettive sul contenuto della scuola sono abbastanza chiare dopo la programmazione fatta per l'istruzione tecnica e professionale e dopo gli esperimenti della Scuola media unica. È chiaro che mi auguro che anche il disegno di legge sulla scuola media unica vada in porto al più presto possibile!

L U P O R I N I . Non si è voluto discuterlo!

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Senatore Luporini, lei sa benissimo che abbiamo affrontato altri problemi, altri disegni di legge e non può certo affermare che questi provvedimenti sono della carta straccia! Potrà fare le sue riserve, ma non dire che si tratti di provvedimenti privi di valore!

Tutto non si può fare. Anche se avessimo discusso il disegno di legge sulla scuola

media unica presso il Senato, nel calendario così ristretto della Camera dei deputati non avrebbe potuto essere inserito fino alla scadenza dei prossimi avvenimenti.

D O N I N I . Signor Ministro, il suo ragionamento alle volte persuade, alle volte turba per le sue continue contraddizioni. Ella ha detto che non si è voluto programmare nessuna spesa per il prossimo anno, perchè non s'intende anticipare su quanto verrà fatto in seguito con il Piano decennale per la scuola. Tuttavia il primo comma dell'articolo 6 di questo disegno di legge detta: « È autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62 ».

È chiaro che questi posti peseranno sul bilancio soltanto a partire dal novembre 1962. Siamo ormai in gennaio; i concorsi non si possono bandire subito; quindi si rendono disponibili alcune centinaia di milioni, che potrebbero benissimo essere devoluti all'assistenza universitaria.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Non c'era da far altro per la scadenza dei termini.

D O N I N I . Tutta la somma non può essere spesa quest'anno con la presente legge, perchè le nuove cattedre incominceranno a funzionare solo a partire dal prossimo anno accademico.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. È stato tutto calcolato.

D O N I N I . Il senatore Donati diceva stamane che non aveva trovato il finanziamento per questo articolo 6. È esatto, dunque, che tale finanziamento non è qui previsto?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Il finanziamento c'è: è indicato globalmente in fine al disegno di legge.

È l'unica eccezione al sistema della programmazione. È chiaro che non potevo isti

tuire i corsi a decorrere dal 19 novembre 1961 perchè occorre rispettare certi termini; se non volevamo lasciar saltare le cattedre e i nuovi posti istituiti, non c'era che da disporre nel presente disegno di legge ed istituire i 100 nuovi posti a partire effettivamente dal 1° novembre 1962.

Non si tratta di programmazione, semmai di un impegno che avrà attuazione il 1° novembre 1962.

Questa eccezione è dovuta alla necessità di rispettare dei termini e delle procedure che si possono svolgere esclusivamente in questo anno scolastico. Se non c'è la disponibilità dal 1° novembre 1961 anche finanziariamente, non si può fare il concorso perchè il bando non potrebbe essere registrato alla Corte dei conti.

Lei sta facendo un calcolo finanziario che potremo fare solo all'ultimo, semmai! I fondi necessari alla copertura del disegno di legge sono stati calcolati tenendo conto che alcune decorrenze sono dal 1° novembre 1961 e altre dal 1° novembre 1962.

Per quanto riguarda l'assistenza nel senso di acquisto libri, buoni mensa, eccetera, è chiaro che già avendo provveduto la legge del marzo 1961, non si può provvedere due volte.

In merito all'articolo 6, il senatore Donati ha già posto in rilievo che la dizione « 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e 750 nuovi posti di assistente ordinario » è stata usata per confermare la disposizione di legge, già in vigore, che prevede altri 30 posti di professori universitari e 150 posti di assistenti ordinari. Si tratta, quindi, di una aggiunta al numero dei professori universitari e degli assistenti ordinari previsto dalla legge del 1959.

Per quanto concerne l'istituzione e l'assegnazione dei posti, mentre la precedente legge prevedeva che dovesse essere ascoltata l'Università, l'attuale disegno di legge prevede che si debbano sentire le Facoltà, le cui deliberazioni devono essere trasmesse al Ministero della pubblica istruzione dal rettore dell'Università dopo aver udito il Senato accademico.

Si è ritenuto opportuno disporre in tal modo, perchè le Facoltà si erano lamentate

in quanto, in sede di applicazione della legge precedente, i rettori avevano fatto dei riassunti che spesso non tenevano conto specificatamente dei voti di certe Facoltà. Il Ministero della pubblica istruzione potrà ora disporre di una documentazione completa perchè potrà vedere l'originale delle deliberazioni delle singole Facoltà.

Per quanto riguarda gli assistenti, è stato già detto che il disegno di legge in esame in sostanza integra quello approvato questa mattina. È chiaro che se l'altra legge blocca l'assunzione degli assistenti straordinari, si deve in qualche modo provvedere al loro riassorbimento.

Presso la Camera dei deputati sono sorte delle discussioni sulla opportunità di adottare la procedura del riassorbimento, normale per gli impiegati dello Stato, oppure quella, non meno normale, del concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione si è nettamente schierato per la tesi del concorso. L'unico beneficio che hanno questi assistenti straordinari è quello di avere un certo numero di posti riservati. Abbiamo stilato una norma programmatica che impegna a fissare altre aliquote straordinarie di posti di assistente.

Gli assistenti straordinari oltre ai concorsi straordinari riservati possono, se vogliono, anche in sede di prima applicazione della legge, concorrere ai posti ordinari.

D O N I N I . Contemporaneamente?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Sì, possono fare l'uno e l'altro concorso.

D O N I N I . Qui però c'è un limite!

D O N A T I , *relatore*. Se i concorsi sono vinti da tutti gli assistenti straordinari è chiaro che non abbiamo nessuna aggiunta di posti.

Se sono 750, per esempio, gli assistenti straordinari, vincono tutti il concorso e di conseguenza occupano tutti i posti disponibili, non abbiamo avuto alcun aumento, ma solo un travaso da straordinari a ordinari.

L U P O R I N I . Non ci sarebbe quindi alcun aumento?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Ma come? Vi sono in complesso 900 posti e dite che non c'è nessun aumento?

Lo Stato si assume l'onere di pagare 900 assistenti ordinari con uno sviluppo di progressione economica tale da raggiungere i 3 miliardi di media e si dice che non si è fatto niente!

Gli assistenti straordinari possono concorrere anche ai posti ordinari per le materie per le quali non ci sono concorsi riservati.

M A C A G G I . Gradirei avere dall'onorevole Ministro qualche chiarimento per quanto riguarda la riserva della metà dei posti per lo sdoppiamento delle cattedre.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Quando la Camera ha introdotto questa norma che non figurava nel testo governativo perchè pensavo che il problema dovesse fare parte di una riforma strutturale, si è detto: questa norma deve essere garantita da una sanzione specifica? Questo è il problema, perchè è chiaro che potrebbe sorgere l'ipotesi che una Facoltà chieda lo sdoppiamento, ottenga il posto di ruolo e poi non mantenga l'impegno di destinare il posto a quell'insegnamento. Abbiamo ritenuto sufficiente la sanzione già esistente nel testo unico il quale stabilisce che, allorchè una Facoltà mantiene scoperto per due anni un posto in una materia il cui insegnamento è previsto in una cattedra di ruolo, il Ministero può bandire d'ufficio il concorso.

F O R T U N A T I . La sanzione dovrebbe essere più chiara; qui si dice che sono le Facoltà che devono fare la richiesta. E se queste non fanno la richiesta?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Abbiamo ritenuto che con questa indicazione, che l'altra volta fu oggetto di una semplice raccomandazione e che, come sapete, non venne accolta che da una sola Facoltà in tutta Italia, la quale chiese lo sdop-

piamento di una cattedra, (cioè la facoltà di lettere del Magistero di Roma che chiese lo sdoppiamento per la letteratura italiana) la norma abbia maggiore efficacia.

Mi domanda il collega Fortunati: cosa succederà se le richieste saranno inferiori a 50? Si dice che la metà dei posti è destinata al raddoppiamento, ma naturalmente, siccome in base al sistema previsto dalla legge occorre la richiesta, se questa non c'è, viene meno anche questa riserva di posti.

D O N I N I . Nel caso ci fosse la richiesta di sdoppiamento e la Facoltà non bandisse il concorso, l'onorevole Ministro può darci l'assicurazione che entro due anni lo bandirà egli d'ufficio?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Questi sono poteri discrezionali del Ministro per i quali non mi posso sostituire nella valutazione del mio successore.

F O R T U N A T I . Qui si dice: « La metà dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facoltà scientifiche e a 500 per le altre ».

Ora, a parte le discussioni a non finire che a mio giudizio potranno sorgere su quello che si intende per « facoltà scientifiche » — perchè credo che nessuna facoltà universitaria ammetterà di non essere una facoltà scientifica — io mi domando: cosa si intende per studenti? Intendete dire « iscritti al corso », « frequentanti »? Badate che non si tratta della stessa cosa, sappiamo benissimo che tra facoltà e facoltà c'è un enorme divario tra iscritti e frequentanti. Questa è la questione agli effetti della formulazione, ma l'altra questione più grossa è che, in ogni caso, è necessario, come ordinamento generale, che il raddoppiamento di cattedre non voglia dire raddoppiamento di istituti.

M O N E T I . Questo non può essere oggetto di regolamento?

F O R T U N A T I . Può essere oggetto di ordinamento generale.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Non esiste alcuna legge che non dia luogo a dubbi interpretativi. Si può anzi dire che è meglio una formulazione generale anzichè una che discenda troppo ai casi particolari.

Dal momento che mi ha invitato ad esprimere un indirizzo sulla politica degli istituti universitari le dirò, senatore Fortunati, che sono favorevole al coordinamento e al raggruppamento delle ricerche scientifiche. Lo istituto monocattedra sta per essere superato; oggi la sempre maggiore complessità della ricerca scientifica postula la necessità di un lavoro di *équipe*, sia all'interno della stessa Università, sia fra Università diverse.

L U P O R I N I . È importante comunque che i gruppi di ricerca siano lasciati assolutamente liberi nel loro costituirsi. Si possono costituire all'interno di un istituto, o di istituti diversi.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Con l'applicazione di questo disegno di legge non posso trasformare la vita giuridica degli Istituti; però, se per esempio più istituti mi propongono un piano di ricerca e chiedono finanziamenti per svolgere queste ricerche, io posso benissimo dare un contributo in base all'articolo che stiamo discutendo per favorire le ricerche in *équipe*.

L U P O R I N I . Come vede lei, onorevole Ministro, queste iniziative in rapporto al Consiglio nazionale delle ricerche? Anche esso organizza gruppi di lavoro!

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Io auspico sempre la collaborazione tra diversi istituti, anche il Consiglio nazionale delle ricerche dovrebbe muoversi in questo spirito. Comunque, bisogna cercare una intesa per evitare duplicazioni.

L U P O R I N I . I matematici si sono organizzati magnificamente; mi pare che ci siano più di 40 gruppi di ricerca e tutti interuniversitari.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Si stanno sviluppando queste iniziati-

ve che per me vanno favorite anche perchè, nelle materie scientifiche, più scambi di vedute e di ricerche ci sono, più se ne avvantaggia naturalmente la ricerca scientifica. Io direi di avviare una politica di questo genere; poi, in base all'esperienza vedremo il da fare.

M A C A G G I . Ringrazio il signor Ministro per i chiarimenti dati. Se ho ben capito, per il problema della possibilità del raddoppiamento delle cattedre in uno stesso istituto, sarebbero le facoltà a dover decidere. Questo mi lascia molto perplesso, perchè ritengo impossibile la presenza di due professori di ruolo, la cui vicinanza spesso determina una intolleranza reciproca, in una stessa materia.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Esistono campi didattici in cui i professori collaborano tra loro.

F O R T U N A T I . Mi pare che il Ministero un anno fa abbia fatto una inchiesta mandando un questionario alle Università, nel quale si è chiesto ai Consigli di facoltà se si riteneva opportuno o no il raddoppiamento.

Da questo punto di vista credo sia giusto dire che non solo nel Magistero di Roma, ma anche nel mio Consiglio di facoltà, per quanto mi riguarda, ci sono stati due professori i quali hanno detto: non abbiamo nulla da eccepire.

P R E S I D E N T E . Qui si tratta di avere una nuova richiesta delle Università, perchè alcune facoltà hanno ritenuto che il rettore avesse espresso i loro *desiderata* in maniera insufficiente.

F O R T U N A T I . Allora, alle Università sarà rivolto l'invito a formulare nuove richieste?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Certamente.

L U P O R I N I . Si potrebbe osservare che 500 studenti per facoltà siano sempre molti.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Qui non facciamo una riforma universitaria ma vogliamo dare un avvio; quindi non è detto che con questo il problema sia chiuso.

D O N A T I . *relatore*. Vorrei rallegrarmi con la Camera per aver introdotto questa novità, perchè ritengo che effettivamente sarebbe augurabile che in realtà la metà dei posti fosse riservata al raddoppiamento. E a proposito delle difficoltà cui ha accennato il senatore Macaggi vorrei ricordare che i professori sono una cosa sacra ma gli alunni sono ancora più sacri.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. L'articolo 7 prevede un aumento di lire 35.400 milioni per l'incremento degli organici in vista delle nuove esigenze. Sull'articolo 8, mi pare che non siano state sollevate obiezioni, anzi, sono stati elogiati Governo e Camera per avere elevato a un miliardo la spesa per le scuole dei minorati psichici. Sono scuole che veramente fanno tanto bene e che bisogna incoraggiare in tutti i modi; perchè questi minorati hanno più diritto degli altri alla nostra attenzione.

L'articolo 9 stabilisce che nello stato di previsione del mio Ministero sia iscritta, nell'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 250 milioni per la ricostruzione e il riattamento degli istituti statali di educazione: l'opportunità di tale norma è talmente evidente che ritengo inutile sottolinearla.

Con l'articolo 10, si prevede la spesa di due miliardi per l'incremento dei contributi ai patronati scolastici per l'assistenza agli alunni bisognosi.

Per quanto riguarda il trasporto gratuito degli alunni disagiati, di cui si tratta nell'articolo 11, avevo chiesto alla Camera la somma di 750 milioni che, in base a conti ristretti, era necessaria per continuare la politica dei trasporti gratuiti tanto apprezzata dalle famiglie degli scolari.

La Camera, però, ha ritenuto di fare di più in questo settore ed ha autorizzata la spesa di un miliardo di lire.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare,

il senatore Donati ha fatto rilevare che il presente provvedimento si limita a considerare solo i corsi di tipo C e di lettura prevedendo uno stanziamento di fondi per lire 2.700 milioni. L'anno scorso abbiamo dato sviluppo ai corsi di tipo A e quindi quest'anno si sarebbero dovuti incrementare quelli di tipo B, ma il fatto che la Camera abbia limitato gli aiuti ai corsi di tipo C e di lettura, non vuol dire che, dove sarà possibile, non vengano istituiti anche corsi di tipo B.

Circa l'articolo 13, relativo agli istituti tecnici e professionali, il senatore Donati ha obiettato che i fondi previsti dal provvedimento sarebbero pochi.

A parte il fatto che la cifra di 6 miliardi è sostanziosa, devo ricordare che con la nota di variazione abbiamo stanziato altri 5 miliardi che, aggiunti a questi 6, elevano la somma a lire 11 miliardi.

Inoltre, per l'attrezzatura tecnico scientifica, saranno spesi 4.500 milioni che, aggiunti agli altri 200 milioni previsti dalla nota di variazione, ci consentono di stare del tutto tranquilli sulla idoneità delle assegnazioni.

Del resto, non è opportuno, nel caso delle attrezzature scientifiche, provvedere a tutto in un solo anno, sia perchè certi apparecchi sono rapidamente superati, sia perchè bisogna prima creare i locali adatti e il personale specializzato per farli funzionare.

L'articolo 15 prevede un piccolo stanziamento a favore delle accademie di belle arti, dei licei musicali, dei conservatori di musica e degli istituti e scuole d'arte, ed infine gli articoli 16 e 17 dettano le norme per la copertura finanziaria del provvedimento.

Concludendo io mi auguro che il provvedimento venga rapidamente approvato da questa Commissione la quale ha dato sempre prova di sensibilità per i problemi della scuola.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul disegno di legge in esame, la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto riguarda il solo problema della copertura della spesa.

Sarebbe stato peraltro suo desiderio, anzi suo dovere, poter esaminare con calma il disegno di legge per i suoi riflessi finanziari ed economici, anche se non diretti ed immediati.

Ad esempio, già in precedenti occasioni la Commissione aveva in particolare rilevato che gli stanziamenti di fondi disposti a favore di Enti locali per opere pubbliche e particolarmente per l'edilizia scolastica restavano spesso inoperanti, specialmente nei confronti degli Enti locali minori, che più ne hanno socialmente bisogno, per mancanza di organi intermedi tra lo Stato e gli Enti locali, idonei e specializzati per affiancare questi ultimi ed integrarne l'azione negli aspetti tecnico-finanziari.

Il disegno di legge ora propostoci e già approvato dalla Camera, ricalca esattamente i metodi della legge 9 agosto 1954, n. 645, che, in modo particolare, è risultata inoperante proprio nei riguardi degli Enti locali minori.

Così pure il problema delle scuole prefabbricate era meritevole di serio studio anche sotto il riflesso della spesa. È augurabile che tale esame possa farsi in prosieguo di tempo, durante l'iter del disegno di legge sul piano della scuola.

Ciò premesso, la Commissione riconferma il proprio nulla osta al disegno di legge ».

D O N A T I , *relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro per l'illustrazione del provvedimento e le sue osservazioni con molte delle quali concordo; non ringrazio però « il calcolatore » a proposito dell'articolo 1, poichè non mi ha convinto l'artificio contabile cui è ricorso.

A parte questo, per quel che riguarda il complesso del provvedimento, ringrazio nuovamente il Ministro Bosco per le sue esaurienti spiegazioni che hanno investito qualche aspetto del problema che io stesso avevo trascurato.

C'è tuttavia un punto, costituito dal richiamo alla legge di Napoli, che vorrei sottolineare; parlo di ciò che è avvenuto, ad esempio, per le Ferrovie le quali si avvalgono, per gli espropri delle disposizioni della legge di Napoli.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Nel presente provvedimento sono richiamati, per le espropriazioni, gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; la retrocessione è prevista dopo un biennio, a meno che l'Ente interessato ottenga una proroga dal Prefetto.

Per le Ferrovie però, è proibita la retrocessione, mentre in questo caso è ammessa.

D O N A T I , *relatore*. Se è così, va bene.

F O R T U N A T I . Circa l'articolo 1 del provvedimento desidero dire qualcosa che non riguarda la controversia contabile ma il fatto che, in prosieguo di tempo, dovrà essere affrontato quel problema che già abbiamo trattato discutendo del Piano della scuola.

Ritengo, infatti, che non sia possibile affrontare le esigenze di notevoli dimensioni e portata relative alle costruzioni edilizie per tutti gli ordini di scuole, seguendo il regime dei mutui perchè ciò implica un costo concreto, per l'ordinamento pubblico, superiore del doppio a quello che si sopporterebbe avendo la disponibilità immediata della somma necessaria.

È chiaro che se ho la possibilità di comprare un appartamento in contanti lo pagherò 7 o 8 milioni, ma se invece quell'appartamento devo comprarlo a riscatto, alla fine mi costerà almeno 20 milioni.

Per questa considerazione penso sia meglio, dopo aver sottoposto il problema all'esame dell'opinione pubblica, chiedere al Paese, attraverso un prestito pubblico i miliardi necessari per la costruzione delle scuole.

Del resto, la stessa Commissione finanze e tesoro, all'unanimità, ha chiesto che il problema delle costruzioni scolastiche sia affrontato nel modo da me prospettato.

In sostanza, dinanzi al fatto che si debbono spendere miliardi in edifici, la cosa preferibile credo sia quella di rivolgersi all'opinione pubblica del Paese raggiungendo, anche da un punto di vista psicologico, un risultato migliore, perchè tutti gli italiani saranno spinti a contribuire allo sforzo per una scuola migliore.

In tal modo, la pianificazione per l'edilizia scolastica uscirebbe dal limbo delle intenzioni, si stringerebbero i tempi per la realizzazione, e i calcoli finanziari e contabili risulterebbero estremamente più semplici, perchè il problema sarebbe un problema di finanza straordinaria.

Risolviendo in modo diverso la cosa, rischiamo di confondere questioni di finanza straordinaria con altre di finanza ordinaria, perchè se si diluiscono in 35 annualità i finanziamenti per l'edilizia, la definizione della spesa ordinaria scompare e il nostro bilancio, che è di competenza, potrebbe trasformarsi in bilancio di cassa.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è parso opportuno, senatore Fortunati, affrontare un problema così complesso in occasione del presente provvedimento che ha un valore limitato anche se, lo riconosco, in prospettiva, il problema dell'edilizia scolastica si potrebbe risolvere meglio con la disponibilità di una massa di liquido che non attraverso la lunga procedura dei contributi.

Ricordo però che è in vigore una legge, approvata nel 1954, la cui efficacia finirà nel 1964, e sarebbe pertanto stato difficile accavallare due sistemi diversi nello stesso periodo di tempo; il problema prospettato dal senatore Fortunati si porrà, quindi, nel momento in cui verrà meno l'efficacia di quella legge.

P R E S I D E N T F. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.

Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sarà impiegato in contributi per la costruzione di ope-

re di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte.

Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali comuni e province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente.

La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo è accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili.

(È approvato)

Art. 2.

I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal Provveditore agli studi e dal Medico provinciale.

Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti.

La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.

Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scola-

stici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministro dei lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione.

La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(È approvato).

Art. 3.

Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulari, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei comuni predetti, che forniranno aree di loro proprietà idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti, nonchè della situazione finanziaria dei comuni. Gli edifici passano in proprietà dei comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici.

Le gare di appalto concorso per le costruzioni previste dal presente articolo saranno giudicate da una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e composta dal Presidente della 1^a Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, dal Direttore generale per la edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dal Direttore generale dell'istruzione elementare, dal Direttore generale della istruzione secondaria di 1° grado o, in caso di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.

Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata è autorizzata la spesa di 100 milioni a favore della Direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica istruzione.

Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma sarà destinato ai comuni ricadenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 4.

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000.

(È approvato).

Art. 5.

In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa, fermo restando

il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono autorizzate le seguenti spese:

1) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;

2) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera b);

3) lire 2.200 milioni per spese di cui alla lettera c); di esse lire 300 milioni saranno destinati all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b);

4) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera d);

5) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera e);

6) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera f).

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le Università di cui all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferenti a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

F O R T U N A T I . Ho ascoltato il discorso dell'onorevole Ministro a proposito dell'assistenza universitaria che, però, non mi ha convinto.

Al secondo comma dell'articolo 5 si parla di un aumento del contributo ordinario a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, ma quando abbiamo parlato di questo durante la discussione del Piano della scuola, abbiamo modificato il cri-

terio per la determinazione dei contributi per le Università e per l'Opera universitaria.

Secondo la nostra legislazione, mi pare che il contributo all'opera universitaria sia legato a quello ordinario per le Università.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Non c'è nessuna legge in proposito.

F O R T U N A T I . La legge del 1954 c'è di sicuro.

Quando si elevò il contributo in questione, sorse il problema della determinazione della quota da riservare all'Opera universitaria, e a questo proposito fu presentato il disegno di legge Ermini, approvato dalla Camera e mai dal Senato.

Alcuni problemi però, sorgono anche nel caso presente perchè, a mio avviso, non è del tutto sbagliato il criterio, che fissammo anche nel Piano della scuola, che cioè man mano che crescono istituti, attrezzature, eccetera, sorgono anche nuovi problemi per la popolazione scolastica e quindi per l'Opera universitaria.

Pertanto, l'accrescimento del contributo ordinario dato all'Università legato da quello da concedersi all'Opera universitaria potrebbe creare problemi di principio e avrei preferito che in questo provvedimento anzichè dire « in aggiunta al contributo ordinario » si fosse detto « è stabilito un contributo straordinario di 6 miliardi a favore delle Università e delle Opere universitarie ».

Nel disegno di legge in esame, infatti, il contributo è considerato ordinario e non vi è dubbio che sorgeranno preplexità nei confronti dei rapporti tra contributi ordinari alle Università e contributi alle Opere universitarie.

Oggi stiamo spendendo somme previste in esercizi precedenti e, secondo me, questo non ci autorizza a dire che ora non dovremo più prevedere nulla per gli altri esercizi.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei dare un suggerimento; ho già detto che, praticamente, stiamo attualmente spendendo una somma notevole messa a disposizione dalla legge del 1961, con

esplicita autorizzazione a usarla in questo esercizio.

Poichè ci preoccupiamo tutti delle spese per il 1962-1963 e vogliamo che per l'anno prossimo sia assicurata l'assistenza agli studenti, proporrei di formulare un ordine del giorno che impegni il Governo ad assicurare, anche per il 1962-1963, i fondi necessari all'assistenza suddetta.

In tal modo, ritengo che la questione di fondo sollevata dal senatore Fortunati, possa trovare una soluzione.

È stato detto che il ministro Bosco si è opposto alla richiesta di mettere da parte fondi per l'anno prossimo, ma questo non è vero perchè di fronte al fatto di sottrarre un miliardo all'edilizia scolastica per fare un salvadanaio per l'avvenire, ho obiettato che sarebbe stato meglio spendere quella somma subito, in quanto per l'anno prossimo si sarebbe provveduto in altro modo.

Nell'ipotesi che non si possa raggiungere tale scopo attraverso un provvedimento organico, dichiaro di accettare un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere affinché i fondi per l'assistenza universitaria siano ugualmente reperiti.

P R E S I D E N T E . Con questa intesa su un tema tanto importante quale quello dell'assistenza ai giovani, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(E approvato).

Art. 6.

È autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158, con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.

La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sarà fatta dalle facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal Rettore dell'università, udito il Senato accademico.

La metà dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facoltà scientifiche e a 500 per le altre.

La metà dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio in qualità di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta anzianità di servizio retribuito.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.

I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato.

D O N I N I . Vorrei chiedere alcuni chiarimenti circa il quinto comma di questo articolo e precisamente vorrei sapere che cosa significhi l'espressione « assistente retribuito ». Anche un assistente volontario che abbia avuto una retribuzione rientra in questa categoria?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione.* Diverso è il problema se si dà all'assistente un'indennità forfettaria per le esercitazioni o se la retribuzione implica un rapporto di lavoro continuativo.

D O N I N I . Sempre al quinto comma dell'articolo 6 è detto che i posti di assisten-

te di ruolo saranno assegnati a cattedre presso cui nell'anno 1961-62 prestavano servizio assistenti straordinari « con almeno 5 anni di servizio », e su questo siamo d'accordo. Per i relativi concorsi, tuttavia, si prevede la possibilità di tener conto di un'anzianità di servizio superiore ai 5 anni. Ci potranno essere degli assistenti con 10-12 anni di anzianità, ad esempio. In che posizione si troveranno costoro di fronte a quelli che abbiano solo 5 anni di servizio?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Non si può alterare la natura del concorso per assistenti; l'anzianità costituisce un titolo, ma i titoli hanno un valore relativo perchè ciò che è importante è la prova d'esame.

D O N I N I . Nel caso limite in cui tutti i partecipanti al concorso abbiano lo stesso punteggio, che cosa succede?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. In caso di parità di voti, assumeranno valore i titoli tra i quali c'è l'anzianità; ad ogni modo, i 5 anni di servizio non costituiscono titolo perchè sono condizione di ammissibilità al concorso stesso.

D O N I N I . Vorrei fare un'altra considerazione a proposito dell'ultimo comma che dice: « I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato ». Ritengo giusta questa formulazione, solo se viene interpretata nel senso che i posti non assegnati saranno oggetto di una nuova assegnazione da parte del Ministero; non è accettabile, invece, se si intende che rimangono assegnati, ma « liberi », alla stessa cattedra.

In previsione del fatto che si sapeva che il presente provvedimento sarebbe stato approvato, è già avvenuto che alcuni cattedratici, specialmente nelle cliniche universitarie, non hanno riconfermato i loro assistenti straordinari, per impedir loro di partecipare al concorso! Queste sono alcune delle malefatte della nostra vita universitaria.

Potrebbe avvenire questo: che uno o più dei 375 posti riservati agli assistenti non vengano ricoperti e che per quelle cattedre non ci sia la « riserva »; che cosa succederà?

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Il posto sarà oggetto di una assegnazione *ex novo*.

F O R T U N A T I . Il posto viene assegnato in funzione della situazione esistente; se vi sono più di 375 casi di assistenti straordinari con 5 anni di servizio retribuito sorge il problema della scelta, mentre se vi sono meno di 375 persone, le assegnazioni saranno fatte normalmente.

Allo stato attuale della legislazione, se viene bandito un concorso e non è vinto da nessuno, e la facoltà che deve deliberare se il posto resta assegnato a quella materia o meno.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Le assegnazioni vengono fatte questo anno stesso in base ai posti, se dopo l'applicazione del provvedimento si verificasse l'ipotesi cui accennava il senatore Donini, che cioè non venissero ricoperti i posti riservati, allora si dirà che i posti comunque non ricoperti, anche se è stato bandito il concorso — ma non ci sono stati vincitori — ritorneranno nel contingente generale, e si potranno fare assegnazioni sussidiarie in relazione ai fabbisogni delle Università.

F O R T U N A T I . Secondo me, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 6 è sbagliato e si potrebbero avere conseguenze gravi qualora si mettesse in connessione questo comma con il secondo dell'articolo 17.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Con il presente provvedimento, il sistema per l'assegnazione dei 750 posti implica che il 50 per cento di essi debba essere dato agli assistenti straordinari, e nel sesto comma dell'articolo 6 si specifica che, per le successive assegnazioni, si riserverà agli assistenti straordinari la quota del 40 per cento.

F O R T U N A T I . Con la legge del 1961 si autorizzava la istituzione di nuovi posti con decorrenza dal 1° novembre 1961 e i concorsi si bandirono prima di tale data.

A mio giudizio, nel caso presente, era preferibile non parlare di esercizi finanziari, perchè leggendo l'articolo 17 ci si rende conto che è stata introdotta, per la prima volta, una norma nuova; infatti, al secondo comma si legge: « Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62 ».

Cosa significa questa disposizione?

Che quando si farà il calcolo finanziario delle incidenze, tutta la spesa per i 750 posti di assistente e i 100 posti di professore, sarà considerata una spesa nell'esercizio finanziario 1961-62, il che non è vero.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. L'esercizio 1961-62 non è compreso.

F O R T U N A T I . Quando discuteremo il nuovo Piano, ci si potrà obiettare che, per questa categoria, dovremo prevedere una somma globale diminuita della spesa per lo esercizio 1961-62.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Con una simile teoria non dovremo dare neppure un posto!

Il penultimo comma dell'articolo 6 detta: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati ».

Quando si dice « fino all'esercizio finanziario 1968-69 » ci si riferisce all'anno terminale del Piano, abbiamo, cioè, posto una norma programmatica che, evidentemente, impedisce che si facciano delle interpretazioni restrittive.

Le assicuro che l'approvazione dei 750 posti non incide in alcun modo su quello che sarà lo sviluppo di nuovi posti che istituiremo con il nuovo Piano e per i professori e per gli assistenti.

F O R T U N A T I . Mi auguro che sia così; tuttavia, se mi fossi trovato alla Camera dei deputati quando fu discusso il presente disegno di legge, mi sarei battuto perchè il secondo comma dell'articolo 17 venisse soppresso. Questa è una trappola costruita dal Ministero del tesoro con reconditi fini, e, tra l'altro, non ha senso perchè si riferisce a qualcosa che giuridicamente non esiste. Comprendo che ci si riferisca in sede di finanziamento a dei fondi accantonati per un piano, ma che si dica che quello che si sta decidendo ora inciderà sui fondi previsti e non accantonati, secondo me non ha alcun senso.

Per quanto concerne i professori universitari, ossia gli organici, mi permetto di dare questo suggerimento al signor Ministro: quando dovremo esaminare questo programma organico sarà opportuno trovare per l'Università qualcosa di analogo a quello che già esiste per le scuole medie.

Abbiamo per forza di cose una popolazione scolastica che è in continuo aumento; è necessario, pertanto, che il Ministro della pubblica istruzione abbia la possibilità di incrementare automaticamente gli organici in funzione dell'incremento degli istituti, evitando così di dover fare ogni volta una legge speciale per tre posti di assistente o di professore.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Terrò conto di questo suggerimento.

D O N A T I , *relatore*. Il secondo comma dell'articolo 17 ha ragione di esistere per quelle che sono le spese relative agli insegnanti delle scuole secondarie ed elementari. Il Piano della scuola, infatti, prevedeva queste spese in maniera tale che ogni anno successivo prevedeva la quota degli anni precedenti più la nuova.

Per le spese universitarie, purtroppo, il Piano della scuola era formulato diversa

mente in modo cioè che gli organici nuovi si inserivano anno per anno nel bilancio ordinario della pubblica istruzione.

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Il secondo comma dell'articolo 17 non riguarda il personale universitario in quanto il penultimo comma dell'articolo 6 prevede espressamente l'incremento del numero dei posti.

D O N A T I, *relatore*. Non si può adoperare la stessa dizione usata per le scuole elementari e medie?

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. No, non è opportuno; ritengo sia sufficiente la dichiarazione che il Governo intende incrementare i posti di assistente e di professore di ruolo anche per l'avvenire.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 7.

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per l'incremento degli organici di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 35.400 milioni.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sono assorbite assegnazioni previste dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola fino al 30 giugno 1962.

(È approvato).

Art. 8.

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria e

didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per la organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

(È approvato).

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta nell'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 250.000.000 per la ricostruzione e il riattamento degli Istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi.

I provvedimenti relativi alla ricostruzione e al riattamento dei predetti Istituti sono adottati dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 10.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.

(È approvato).

Art. 11.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, frazioni o comuni vicini, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

I comuni e le province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine

di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

(*E approvato*).

Art. 12.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituiti ai sensi del primo comma, lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre, 1947, n. 1599, trasformato in legge 16 aprile 1953, n. 326, e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, è autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa di lire 2.700 milioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili.

(*E approvato*).

Art. 13.

Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, istituiti dallo Stato, dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle relative biblioteche, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

(*E approvato*).

Art. 14.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle scuole e degli istituti d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, è autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola.

(*È approvato*).

Art. 15.

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario

1961-62, la spesa di lire 362 milioni per il funzionamento delle accademie di belle arti, dei licei musicali, dei conservatori di musica e degli istituti e scuole d'arte.

(*E approvato*).

Art. 16.

I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

(*E approvato*).

Art. 17.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

FORTUNATI. Desidero chiarire che l'articolo è stato approvato con l'intesa che il secondo comma non riguarda il personale universitario.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MONETTI. Ringrazio anzitutto il relatore per la sua ampia e approfondita relazione nella quale egli ha con calore e onestà manifestato dubbi, perplessità e alcuni spunti critici che non possono non essere

condivisi per quello che essi volevano significare.

In essi infatti si è espressa vivamente la esigenza di chiarezza della impostazione legislativa ed amministrativa dei problemi della scuola e soprattutto l'esigenza di non vedere disperso o deviato in provvedimenti singoli lo sforzo finanziario dello Stato, prospettato in maniera organica nel Piano della scuola.

Questa esigenza è da tutti sentita e, credo, vivamente condivisa dall'onorevole Ministro del quale abbiamo sentito poco fa le ampie dichiarazioni che hanno risposto adeguatamente alle perplessità avanzate dal senatore Donati e che hanno fugato qualche perplessità che era in noi rimasta dopo la lettura del disegno di legge.

È avvenuto, però, che mentre il Parlamento doverosamente e dettagliatamente esaminava il Piano della scuola senza riuscire a superare alcune divergenze di fondo, la situazione del Paese si è andata rapidamente evolvendo, un po' per naturale processo di crescita, un po' per l'impulso dato a questo movimento da provvedimenti legislativi di rottura da noi stessi voluti, un po' per l'azione coraggiosa del signor Ministro, un po' per una più diffusa coscienza popolare sulla importanza morale, sociale ed economica dell'istruzione.

Il rapido evolversi della situazione ha acuito il disagio per la inadeguatezza dei mezzi e delle strutture materiali della scuola. Non si poteva, nè si voleva restare inerti di fronte ad una situazione di anno in anno più incalzante. È un fatto che ci riempie di soddisfazione quello di vedere la popolazione affluire così numerosa alla scuola; ma desta negli amministratori provinciali e comunali non poche preoccupazioni e amarezze la constatazione delle difficoltà gravi e talvolta insuperabili cui dà luogo la mancanza di aule e dei mezzi indispensabili.

È bene certamente che anche nei provvedimenti futuri, qualora fossero necessari (ma noi ci auguriamo che venga approvato il Piano della scuola), si tenga presente e si rispetti la destinazione dei fondi prevista dal Piano della scuola a meno che riconosciute esigenze, diverse da quelle previste dal Piano, non suggeriscano modificazioni.

Dalla discussione della 6^a Commissione credo che possa emergere questa raccomandazione di fondo all'onorevole Ministro: bisogna cercare di portare a conclusione il Piano della scuola, in modo che si possa intervenire con azione simultanea ed organica in tutto il complesso e delicato corpo della scuola italiana e rispettare le indicazioni del Piano, per quanto è possibile, anche nei provvedimenti stralcio che si rendessero necessari.

Nel complesso però ci pare che questo disegno di legge si rendesse necessario ed urgente, perché permette alla scuola italiana di giovare dei fondi ad essa destinati ed accantonati e dei quali la situazione rendeva indifferibile l'impiego.

L'edilizia scolastica riceve un notevolissimo impulso per gli articoli 1, 2, 3, di questo disegno di legge; degni di rilievo per lo sforzo finanziario gli articoli 5, 6, 7, tanto per citare i più importanti.

Nè sono da sottovalutare i fondi stanziati per l'assistenza e per il trasporto degli alunni. Naturalmente faccio solo una citazione degli articoli principali sul merito dei quali non entro per non ripetere cose già dette in seno alla Commissione.

È un disegno di legge che utilizza i fondi accantonati per i vari settori della nostra scuola. Si dirà che con esso non si toccano le esigenze di riforma della scuola italiana, ma l'esperienza ci dice che una riforma della nostra scuola, di alcuni aspetti della quale (vedi scuola dell'obbligo) già si è cominciato a discutere, richiede molto tempo per le difficoltà oggettive insite in un problema vasto e delicatissimo.

La situazione però si va intanto evolvendo. In attesa della riforma è pur necessario fornire alla scuola in atto i mezzi indispensabili alle sue necessità materiali più urgenti.

Questo disegno di legge risponde a questa necessità da tutti avvertita e ad essa viene incontro in maniera abbastanza organica e soddisfacente. Per questo la mia parte politica darà voto favorevole.

D O N I N I . Il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge, anche se non modifica il proprio punto di vista negativo in merito alla politica degli stralci, in-

tesi come « stato di necessità ». La discussione su questo punto l'abbiamo già fatta all'inizio del dibattito sul Piano decennale della scuola, quando affermammo che la strada giusta era quella di un finanziamento adeguato alle strutture della scuola di ogni ordine e grado.

Desidero aggiungere una parola franca e leale nei confronti della maggioranza. Noi votiamo a favore di questo disegno di legge anche perchè siamo lieti che la Commissione della Camera dei deputati all'unanimità abbia accettato il principio in esso implicito, che i fondi dello Stato debbono andare solo alla scuola dello Stato. Credo che i nostri colleghi della Camera, accettando questo principio, non abbiano voluto semplicemente « accantonare » il problema. Se si trattasse di questo, ciò dimostrerebbe che non siamo più su un terreno di intesa, ma di equivoco.

Anche noi avremo compiuto il nostro dovere se partiremo da questo presupposto, che per il futuro, nel seguito della discussione sul Piano decennale, dovrà essere il fondamento di ogni politica di sviluppo e rinnovamento democratico della scuola. Il che non significa che non si possano trovare determinati accorgimenti legislativi per stabilire i diritti, oltre che gli obblighi, della futura scuola « paritaria ».

Questo, tuttavia, è un buon inizio. Non posso che augurarmi che l'unità che si è manifestata in seno alla Commissione della Camera dei deputati, e che oggi trova conferma in quest'Aula, possa continuare anche per il futuro. Ripeto che non si tratta di compromessi, di accorgimenti, ma dell'inizio di una svolta nella politica della scuola.

In questa occasione non ripresenteremo l'ordine del giorno votato dalla Commissione della Camera dei deputati sull'opportunità di risolvere al più presto il problema delle Università, nel senso che la Camera dei deputati ha sottolineato, relativo cioè all'istituzione di un ruolo intermedio di docenti e all'incompatibilità tra l'esercizio della professione privata e l'insegnamento universitario. Non solo lo facciamo nostro nello spirito in cui è stato approvato, ma ci proponiamo di discutere su questi due punti alla ripresa dei lavori della nostra Commissione.

Concludo invitando i colleghi della maggioranza e il Governo a contribuire con il loro apporto alla chiarificazione di questi due aspetti fondamentali della rinascita universitaria.

D O N A T I, *relatore*. Presento il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione del Senato, mentre si accinge ad approvare il disegno di legge sulla utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola, impegna il Ministro a provvedere tempestivamente alle esigenze dell'assistenza universitaria e delle borse di studio per laureati per l'anno accademico 1962-63 ».

B O S C O, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole.

C A L E F F I. Associandoci pienamente a quanto espresso dal senatore Donini, dichiaro che approveremo il disegno di legge.

Desidero dire al senatore Moneti che ha tanto pianto sul Piano della scuola, che se si fosse data ragione alla opposizione quando ebbe inizio il dibattito sul Piano della scuola presso il Senato, molte lacrime si sarebbero risparmiate, specialmente quando fu proposto l'accoppiamento della discussione del Piano della scuola con quella dei progetti di riforma.

Sarebbe stato più conveniente, perchè ci troveremmo oggi con le leggi di finanziamento già approvate e, probabilmente, molto avanti per le leggi di riforma. Si dice che interpretare il pensiero dei morti è sempre un brutto affare, ma questo è un morto che parla ancora, cioè, il Piano della scuola, e ci ammonisce sulla impossibilità di imporre determinate soluzioni che sono respinte dal Parlamento e dal Paese; così ci troviamo di fronte a questi provvedimenti straordinari a singhiozzi che naturalmente dobbiamo accettare per forza perchè non c'è altro da fare. Ma quanto sarebbe stato bene tre anni fa, quando si è messo in cantiere il piano della scuola, mettere in cantiere anche un piano di riforma strutturale, organica, di tut-

ta la scuola e accompagnarlo con i relativi piani finanziari!

Non serve lamentare che il Piano della scuola sia sempre allo stesso punto. Esso starà fermo fino a quando non si penserà a irrobustire veramente la scuola pubblica; poi discuteremo sul resto, senza pregiudiziali, senza ostilità preconcepite.

Comunque sia, ripeto, approviamo questa legge stralcio e mi sia consentito anche elogiare la buona volontà del Ministro al quale riconosciamo il coraggio e la decisione con cui affronta certi problemi, anche se non sempre possiamo essere d'accordo.

B O S C O , *Ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio i colleghi per lo sforzo e il lavoro veramente notevole che hanno fatto. Potremmo dire che sia questa una giornata storica per la scuola italiana; il Senato ha approvato nello stesso giorno due leggi di importanza fondamentale. Non posso che ringraziare tutti i colleghi per lo sforzo fat-

to e compiacermi di questa unità di intenti sui problemi della scuola.

Come ho detto, si tratta di un disegno di legge che non vuole toccare i problemi di fondo; mi auguro che questi problemi siano prossimamente affrontati e risolti nel Piano della scuola. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, dichiaro di accettarlo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, del quale ho dato prima lettura e che tutta la Commissione fa suo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari